

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 845/2000 della Commissione del 27 aprile 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 846/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2000	3
* Regolamento (CE) n. 847/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, che stabilisce le disposizioni di applicazione dei criteri previsti per l'assegnazione della qualifica di medicinale orfano nonché la definizione dei concetti di medicinale «simile» e «cl clinicamente superiore»	5
* Regolamento (CE) n. 848/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1168/1999 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle prugne	9
* Regolamento (CE) n. 849/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, relativo alla redistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 1999 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese	14
* Regolamento (CE) n. 850/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1093/97 recante norme di commercializzazione per i meloni e i cocomeri	21
* Regolamento (CE) n. 851/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle albicocche	22
Regolamento (CE) n. 852/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera, per quanto riguarda gli importi degli aiuti	27

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 853/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2993/94 che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli articoli da 2 a 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio	33
Regolamento (CE) n. 854/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	43
Regolamento (CE) n. 855/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione nel settore dei cereali	51
Regolamento (CE) n. 856/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	52
Regolamento (CE) n. 857/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	54
Regolamento (CE) n. 858/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	56
Regolamento (CE) n. 859/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	57
Regolamento (CE) n. 860/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999	59
Regolamento (CE) n. 861/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/1999	60
Regolamento (CE) n. 862/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999	61
Regolamento (CE) n. 863/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999	62
Regolamento (CE) n. 864/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 756/2000	63
Regolamento (CE) n. 865/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 757/2000	64
Regolamento (CE) n. 866/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	65
Regolamento (CE) n. 867/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	67
★ Direttiva 2000/21/CE della Commissione, del 25 aprile 2000, concernente l'elenco degli atti legislativi comunitari di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio ⁽¹⁾	70
★ Direttiva 2000/23/CE della Commissione, del 27 aprile 2000, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità	72

Consiglio

2000/307/CE:

- * **Decisione n. 1/1999 del Consiglio dei ministri ACP-CE, dell'8 dicembre 1999, relativa alla concessione di aiuti straordinari a favore dei paesi ACP fortemente indebitati** 73

2000/308/CE:

- * **Decisione n. 2/1999 del Consiglio dei ministri ACP-CE, dell'8 dicembre 1999, relativa all'aumento dello strumento di adeguamento strutturale** 75

2000/309/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 17 aprile 2000, recante nomina di un membro titolare e di due supplenti belgi del Comitato delle regioni** 76

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 845/2000 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 aprile 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	139,7
	068	107,3
	204	84,7
	999	110,6
0707 00 05	052	89,4
	999	89,4
0709 90 70	052	81,1
	999	81,1
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	67,1
	204	32,2
	212	44,8
	220	24,6
	624	45,3
	999	42,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	99,6
	400	95,4
	404	97,1
	508	95,9
	512	93,9
	528	87,1
	720	105,0
	804	83,6
	999	94,7
	0808 20 50	388
512		80,7
528		77,1
720		59,5
999		74,3

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 846/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2000****relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 648/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 327/98, entro dieci giorni dal termine fissato per la comunicazione delle domande di titolo, la Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate e fissa i quantitativi disponibili per la quota successiva.
- (2) Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di aprile 2000, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle

percentuali di riduzione indicate nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2000 in virtù del regolamento (CE) n. 327/98 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle percentuali di riduzione fissate nell'allegato.
2. Le quantità disponibili per la quota successiva sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 88 del 24.3.1998, pag. 3.

ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per la quota del mese di aprile 2000 e quantità disponibili per la quota seguente:

a) quantità di cui all'articolo 2: riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30

Origine	% di riduzione	Quantità disponibile per la quota del mese di luglio 2000 (in t)
Stati Uniti d'America	0 (1)	21 907,61
Tailandia	0 (1)	9 359,04
Australia	0 (1)	190
Altre origini	98,2354	—

(1) Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

b) quantità di cui all'articolo 2: riso semigreggio del codice NC 1006 20

Origine	% di riduzione	Quantità disponibile per la quota del mese di luglio 2000 (in t)
Australia	0,5467	5 214
Stati Uniti d'America	0 (1)	1 940
Tailandia	0 (1)	71,03
Altre origini	0 (1)	52,50

(1) Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

REGOLAMENTO (CE) N. 847/2000 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2000

che stabilisce le disposizioni di applicazione dei criteri previsti per l'assegnazione della qualifica di medicinale orfano nonché la definizione dei concetti di medicinale «simile» e «clinicamente superiore»

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3 e 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 141/2000 impone alla Commissione di prendere i necessari provvedimenti di applicazione dell'articolo 3 e di definire le espressioni «medicinale simile» e «clinicamente superiore».
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 141/2000, giova precisare nel dettaglio, ad ausilio degli sponsor e del comitato per i medicinali orfani, i fattori da prendere in considerazione per stabilire la prevalenza di un'affezione, la probabile redditività dell'investimento e l'adeguatezza dei metodi alternativi di diagnosi, profilassi o terapia.
- (3) Queste informazioni devono essere trasmesse conformemente alle linee direttrici predisposte dalla Commissione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 141/2000.
- (4) Data la natura dei medicinali in questione, che verosimilmente si prefiggono la terapia di malattie rare, non è opportuno definire norme troppo dettagliate per stabilire l'effettiva osservanza dei criteri.
- (5) Per stabilire se i criteri di cui all'articolo 3 del regolamento citato sono rispettati occorre utilizzare elementi quanto più possibile oggettivi.
- (6) È opportuno prendere in considerazione altri provvedimenti comunitari nel settore delle malattie rare.
- (7) Per garantire un'adeguata osservanza delle disposizioni in materia di esclusiva di mercato di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 141/2000, è necessario definire i concetti di medicinale «simile» e medicinale «clinicamente superiore». Tali definizioni devono tener conto dei lavori e dell'esperienza acquisita nel campo della valutazione dei farmaci dal comitato per le specialità medicinali nonché dei pareri in materia del comitato scientifico per i medicinali e dispositivi medici.
- (8) Le definizioni devono altresì essere integrate dalle linee direttrici previste all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 141/2000.
- (9) Le presenti disposizioni devono essere regolarmente aggiornate alla luce delle conoscenze ed esperienze

tecnico-scientifiche acquisite in materia di qualifica e regolamentazione dei medicinali orfani.

- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali per uso umano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Finalità

Il presente regolamento stabilisce i fattori da prendere in considerazione in sede di attuazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 141/2000 concernente i medicinali orfani e definisce le espressioni «medicinale simile» e «medicinale clinicamente superiore» ai fini dell'attuazione dell'articolo 8 del regolamento citato. Esso vale come ausilio ai potenziali sponsor, al comitato per i medicinali orfani ed alle autorità competenti in sede di interpretazione del regolamento (CE) n. 141/2000.

Articolo 2

Criteri per l'assegnazione della qualifica

1. Prevalenza di un'affezione nella Comunità

Per constatare, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo comma del regolamento (CE) n. 141/2000, che un medicinale è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di un'affezione che comporta una minaccia per la vita o la debilitazione cronica e che colpisce non più di cinque individui su diecimila nella Comunità, si applicano le seguenti disposizioni specifiche e occorre presentare la seguente documentazione, conformemente alle linee direttrici predisposte ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 141/2000:

- a) la documentazione deve comprendere riferimenti autorevoli allegati, se disponibili, comprovanti che la malattia o affezione per la quale è prevista la somministrazione del medicinale colpisce non più di cinque individui su diecimila nella Comunità all'epoca in cui è presentata la domanda di qualifica;
- b) i dati devono comprendere una descrizione dettagliata dell'affezione da curare, supportata dalla letteratura scientifica o medica comprovante che essa comporta una minaccia per la vita o la debilitazione cronica;
- c) la documentazione presentata dallo sponsor deve comprendere o fare rinvio ad un'analisi della letteratura scientifica in materia e fornire informazioni tratte dalle specifiche banche dati della Comunità, ove esistano; se nella Comunità non sono disponibili banche dati, è ammesso il rinvio a banche dati di paesi terzi, a condizione di apportare le pertinenti estrapolazioni;

⁽¹⁾ GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1.

d) una dichiarazione che indichi se la malattia o affezione è stata oggetto di altre attività comunitarie relative alle malattie rare. Nel caso di malattie o affezioni studiate nell'ambito di progetti sovvenzionati dalla Comunità e finalizzati ad approfondire le conoscenze sulle malattie rare, è chiesta la presentazione di una sintesi di tali informazioni, comprendente in particolare i dati analitici relativi alla prevalenza della malattia o affezione in questione.

2. Potenziale redditività dell'investimento

Per constatare, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo comma, del regolamento (CE) n. 141/2000, che un medicinale è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di un'affezione che comporta una minaccia per la vita, di un'affezione seriamente debilitante o di un'affezione grave e cronica, e che è poco probabile che, in mancanza di incentivi, la commercializzazione del medicinale all'interno della Comunità sia sufficientemente redditizia da giustificare l'investimento necessario, si applicano le seguenti disposizioni specifiche e occorre presentare la seguente documentazione, conformemente alle linee direttrici predisposte ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 141/2000:

- a) i dati devono comprendere una descrizione dettagliata dell'affezione in questione, supportata da letteratura medico-scientifica comprovante che essa comporta una minaccia per la vita o la debilitazione cronica;
- b) la documentazione presentata dallo sponsor deve comprendere dati sulla totalità dei costi sostenuti dallo sponsor per lo sviluppo del medicinale;
- c) la documentazione fornita deve comprendere l'elenco degli eventuali finanziamenti, incentivi fiscali o altre risorse a copertura dei costi percepiti in ambito comunitario o extra-comunitario;
- d) nei casi in cui il medicinale è già autorizzato per altre indicazioni o sono allo studio una o più indicazioni diverse, deve essere fornita una chiara spiegazione, corredata della relativa documentazione d'appoggio, del metodo usato per imputare i costi di sviluppo alle diverse indicazioni;
- e) deve essere fornito un prospetto, corredato della relativa documentazione d'appoggio, di tutti i costi di sviluppo che lo sponsor prevede di sostenere dopo la presentazione della domanda di assegnazione della qualifica;
- f) deve essere fornito un prospetto, corredato della relativa documentazione d'appoggio, di tutti i costi di produzione e commercializzazione che lo sponsor ha sostenuto in passato e prevede di sostenere nei primi dieci anni di autorizzazione del medicinale;
- g) una stima, corredata della relativa documentazione d'appoggio, dei proventi che lo sponsor prevede di trarre dalla vendita del medicinale nella Comunità nei primi dieci anni di autorizzazione;
- h) tutti i dati relativi a costi e proventi devono essere determinati in base a principi contabili generalmente accettati e certificati da un esperto contabile registrato nella Comunità;

i) la documentazione fornita deve comprendere informazioni su prevalenza ed incidenza nella Comunità dell'affezione per la quale è prevista la somministrazione del medicinale all'epoca in cui è presentata la domanda di qualifica.

3. Esistenza di altri metodi di diagnosi, profilassi o terapia

Le domande di assegnazione della qualifica di medicinale orfano possono essere presentate ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2 del presente articolo. Nell'uno o nell'altro caso lo sponsor comprova anche che non esistono metodi soddisfacenti di diagnosi, profilassi o terapia dell'affezione in questione, oppure che, se esistono, il medicinale in questione avrà effetti benefici significativi per le persone colpite da tale affezione.

Per dimostrare, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 141/2000, che non esistono metodi soddisfacenti di diagnosi, profilassi o terapia dell'affezione in questione, oppure che, se esistono, il medicinale in questione avrà effetti benefici significativi per le persone colpite da tale affezione, valgono le seguenti regole:

- a) è chiesta la presentazione di dati dettagliati sui metodi di diagnosi, profilassi o terapia per l'affezione in questione esistenti ed autorizzati nella Comunità, con rinvio alla letteratura medico-scientifica o ad altre informazioni in materia. Tali dati possono comprendere medicinali già autorizzati, dispositivi medici o altri metodi di diagnosi, prevenzione o terapia in uso nella Comunità;
- b) è chiesto di motivare perché i metodi di cui alla lettera a) non sono ritenuti soddisfacenti,
oppure
c) di motivare l'assunto che il medicinale per cui si richiede la qualifica avrà effetti benefici significativi per le persone colpite dall'affezione.

4. Disposizioni generali

- a) Lo sponsor presenta la richiesta di assegnazione della qualifica di medicinale orfano in qualunque stadio di sviluppo del medicinale, prima di presentare richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio. Tuttavia la richiesta di assegnazione della qualifica può essere presentata anche per un medicinale già autorizzato, qualora ne sia proposta una nuova indicazione terapeutica. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio richiede un'autorizzazione distinta, che si riferisce esclusivamente alla o alle indicazioni orfane.
- b) La qualifica di medicinale orfano può essere assegnata a più sponsor per uno stesso medicinale, destinato alla prevenzione, diagnosi o terapia della stessa malattia o affezione, purché ciascuno sponsor presenti una domanda completa conforme alle linee direttrici di cui all'articolo 5, paragrafo 3.
- c) Nell'assegnare ad un medicinale la qualifica di medicinale orfano, il comitato per i medicinali orfani fa riferimento ai criteri di assegnazione della qualifica di cui all'articolo 2, paragrafo 1 o paragrafo 2 del presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

1. Le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 141/2000 valgono anche per il presente regolamento:

— per «sostanza» si intende una sostanza usata nella fabbricazione di un medicinale per uso umano ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE.

2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 141/2000 concernente i medicinali orfani, vale la seguente definizione:

— per «beneficio significativo» si intende un miglioramento sostanziale delle condizioni del paziente dal punto di vista clinico o dal punto di vista della cura generale.

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 141/2000 concernente i medicinali orfani, valgono le seguenti definizioni:

a) per «principio attivo» si intende una sostanza che espleta attività fisiologiche o farmacologiche;

b) per «medicinale simile» si intende un medicinale contenente uno o più principi attivi simili a quelli contenuti in un medicinale orfano già autorizzato, con la stessa indicazione terapeutica;

c) per «principio attivo simile» si intende un principio attivo identico o un principio attivo con le stesse caratteristiche principali di struttura molecolare (ma non necessariamente tutte le caratteristiche strutturali molecolari) e che agisce attraverso il medesimo meccanismo.

Ciò comprende:

1) isomeri, miscele di isomeri, complessi, esteri, sali e derivati non covalenti del principio attivo originario, oppure un principio attivo che si distingue da quello originario solo per minime differenze della struttura molecolare, come un analogo strutturale,

oppure

2) una macromolecola identica o che si distingue dalla macromolecola originaria solo per differenze a livello di struttura molecolare, del tipo:

2.1) sostanze «proteinaceous»:

— la cui unica differenza è dovuta ad infedeltà di traduzione o trascrizione;

— la cui differenza strutturale è dovuta ad eventi successivi alla traduzione (come diversi pattern di glicosilazione) o a diverse strutture terziarie;

— che presentano una minima differenza nella sequenza degli aminoacidi. Quindi due sostanze proteiche farmacologicamente affini appartenenti allo stesso gruppo [ad esempio due composti biologici appartenenti alla stessa sottoclasse INN (International Nonproprietary Name)] sono di norma considerate simili;

— in cui gli anticorpi monoclonali si legano allo stesso epitopo bersaglio. Questi sono di norma considerati simili;

2.2) sostanze polisaccaridiche aventi unità di ripetizione dei monosaccaridi identiche, anche se presenti in numero diverso, ed anche se hanno subito modifiche successive alla polimerizzazione (compresa la coniugazione);

2.3) sostanze polinucleotidiche (comprese le sostanze «gene transfer» e le sostanze antisense) consistenti in due o più nucleotidi distinti:

— che presentano una minima differenza della sequenza delle basi puriniche e piridaminiche o dei loro derivati. Quindi per le sostanze antisense, l'aggiunta o la delezione di nucleotidi, purché non alterino significativamente la cinetica di ibridizzazione al bersaglio, sono di norma considerate accettabili in quanto simili. Le sostanze «gene transfer», a meno di significative differenze della sequenza, sono di norma considerate simili;

— la differenza strutturale si riferisce a modifiche della catena glucosidica del ribosio o desossiribosio o alla sostituzione di questa con analoghi sintetici;

— la cui differenza risiede nel tipo di vettore o nel sistema di trasferimento;

2.4) sostanze complesse parzialmente definibili e strettamente affini (ad esempio due vaccini o due prodotti per la terapia cellulare affini fra loro),

oppure

3) un principio attivo radiofarmaceutico identico, o un principio che si distingue da quello originario per radionuclide, legante, sito di marcatura o meccanismo di accoppiamento tra molecola e radionuclide, purché il meccanismo di azione sia lo stesso;

d) per medicinale «clinicamente superiore» si intende un medicinale che apporta un significativo beneficio terapeutico o diagnostico rispetto ad un medicinale orfano autorizzato, a seguito di uno o più dei seguenti effetti:

1) maggiore efficacia rispetto ad un medicinale orfano autorizzato (valutato in base all'effetto su un endpoint clinicamente significativo in sperimentazioni cliniche adeguate e ben controllate); in genere si tratta di fornire i medesimi elementi probanti richiesti a supporto di una pretesa efficacia comparata fra due medicinali distinti; di norma saranno necessarie sperimentazioni cliniche comparate dirette, sebbene possano essere utilizzate comparazioni basate su altri endpoint, compresi endpoint surrogati; in ogni caso l'approccio metodologico dovrà essere giustificato;

oppure

- 2) maggiore sicurezza per una frazione considerevole della o delle popolazioni target. In alcuni casi saranno necessarie sperimentazioni cliniche comparate dirette;
oppure
- 3) in casi eccezionali, ove non sia dimostrata né una maggior efficacia né una maggior sicurezza, una dimostrazione che il medicinale dia un sensibile contributo, per altra via, alla diagnosi o alla cura del paziente.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'adozione da parte della Commissione ed è applicabile dalla stessa data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2000.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 848/2000 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2000
recante modifica del regolamento (CE) n. 1168/1999 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle prugne

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1168/1999 della Commissione, del 3 giugno 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle prugne ⁽³⁾, riporta nell'allegato un elenco non limitativo delle varietà a frutto grosso.
- (2) La norma raccomandata per le prugne dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite prevede un elenco non limitativo delle varietà a frutto grosso che distingue le varietà di *Prunus domestica* dalle varietà di *Prunus salicina*. A fini di trasparenza sul mercato mondiale è opportuno modificare in conformità l'elenco non limitativo delle varietà a frutto grosso che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 1168/1999.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco non limitativo delle varietà a frutto grosso riportato alla fine del titolo VI (disposizioni relative alle indicazioni esterne) dell'allegato del regolamento (CE) n. 1168/1999 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 141 del 4.6.1999, pag. 5.

ALLEGATO

«APPENDICE

1. Elenco non limitativo delle varietà a frutto grosso di *Prunus domestica*

Varietà Cultivar e/o denominazione commerciale	Sinonimi
Ariel	
Apple	
Belle de Louvain	Bella di Lovanio
Bernardina	
Bluefre	Blue Fré
Cacanska Iepotica	Belle de Cacak, Cacaks Beauty, Cacaks Schöne
Cacanska najbolja	Meilleure de Cacak, Cacaks Beste
Cacanska rana	Précoce de Cacak, Cacaks Frühe
California Blue	California Blu
Carpatin	
Centenar	
Coe's Golden Drop	
De Fraile	Fraila
Denniston Superb	
Edwards	Colbus
Emma Leppermann	
Empress	
Erfdeel	
Giant	Burbanks Giant Prune
Grand Prix	Grand Prize
Hall	
Harris Monarch	Harris
Heron	
Impérial Epineuse	
Janand	
Jefferson	Jefferson's Gage
Jori's Plum	
Jubileum	
June Blood	
Magna Glauca	
Manns Number One	
Marjorie's Seedling	
Merton Gage	Merton, Mereton
Merton Gem	
Monarch	
Monsieur hâtif	Early Orleans
Nueva Extremadura	
Oneida	
Ontario	Ontariopflaume
Pitestean	
Pond's Seedling	
President	
Prince Engelbert	
Prince of Wales	Prince de Galles

Varietà Cultivar e/o denominazione commerciale	Sinonimi
Prof. Collumbien	
Prune Martin	
Queen's Crown	Cox's Emperor
Quetsche Blanche de Létricourt	Quetsche Dr. Létricourt
Regina Claudia Mostruosa	
Regina d'Italia	
Reine-Claude d'Althan	Falso
Reine-Claude d'Oullins	Oullin's Gage
Seneca	
Sugar Prune	
Sultan	
Swan Gage	
Tragedy	
Utility	Laxton's Utility
Valor	
Victoria	
Vision	
Washington	
Zimmers Frühzwetsche	

2. Elenco non limitativo delle varietà a frutto grosso di *Prunus salicina*

Varietà Cultivar e/o denominazione commerciale	Sinonimi
Allo	
Andy's Pride	
Angeleno	
Autumn Giant	
Autumn Pride	
Beaut Sun	
Beauty	Beaty
Bella di Barbiano	
Black Amber	
Black Beaut	
Black Diamond	
Black Gold	
Black Rosa	
Black Royal	
Black Star	
Black Sun	
Burbank	
Burmosa	
Calita	
Casselman	Kesselman
Catalina	
Celebration	
Centenaria	
Del Rey Sun	
Delbarazur	
Dolar	

Varietà Cultivar e/o denominazione commerciale	Sinonimi
Eclipse	
Eldorado	
Eric Sun	
Flavor King	
Formosa	
Fortune	
Friar	
Frontier	
Gavearli	
Gaviota	
Globe Sun	
Goccia d'Oro	
Golden Japan	Shiro
Golden King	
Golden Kiss	
Golden Plum	
Goldsweet 4	
Grand Rosa	
Green Sun	
Hackman	
Harry Pickstone	
Howard Sun	
Kelsey	
Lady Red	
Lady West	
Laetitia	
Laroda	
Larry Ann	Larry Anne, Tegan Blue, Freedom
Late Red	
Late Santa Rosa	
Linda Rosa	
Mariposa	Improved Satsuma, Satsuma Improved
Methley	
Midnight Sun	
Morettini 355	Coeur de Lion
Narrabeen	
Newyorker	
Nubiana	
Obilnaja	
October Sun	
Original Sun	
Oro Miel	
Ozark Premier	Premier
Pink Delight	
Pioneer	
Queen Ann	
Queen Rosa	
Red Beaut	
Red Rosa	

Varietà Cultivar e/o denominazione commerciale	Sinonimi
Red Sweet	
Redgold	
Redroy	
Reubennel	Ruby Nel
Royal Black	
Royal Diamond	
Royal Garnet	
Royal Star	
Roysum	
Ruby Blood	
Ruby Red	
Sangue di Drago	
Santa Rosa	
Sapphire	
Satsuma	
Simka	
Sir Prize	Akihime
Songold	
Southern Belle	
Southern Pride	
Souvenir	
Souvenir II	
Spring Beaut	
Starking Delicious	
Stirling	
Suplumeleven	
Suplumthirteen	
Suplumtwelve	
Susy	
TC Sun	
Teak Gold	
Top Black	
Tracy Sun	
Wickson	
Yakima	
Yellow Sun	
Zanzi Sun»	

REGOLAMENTO (CE) N. 849/2000 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2000

relativo alla redistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 1999 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, nonché gli articoli 14 e 24,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98 ⁽⁴⁾, sono stati instaurati contingenti quantitativi annui per taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese di cui all'allegato II di detto regolamento. Tali contingenti sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 520/94.
- (2) La Commissione ha di conseguenza adottato il regolamento (CE) n. 738/94 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 983/96 ⁽⁶⁾, che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94. Tali disposizioni si applicano alla gestione dei contingenti suindicati, fatto salvo il disposto del presente regolamento.
- (3) In conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 520/94, le autorità competenti degli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i quantitativi dei contingenti applicabili nel 1999 attribuiti ma non utilizzati.
- (4) Non è stato possibile redistribuire tali quantitativi non utilizzati entro termini che ne consentissero l'utilizzo prima della fine dell'anno contingente 1999.
- (5) In seguito all'esame dei dati comunicati per ognuno dei prodotti di cui trattasi, si è ritenuto opportuno redistribuire nel 2000 i quantitativi non utilizzati nel corso dell'anno contingente 1999 a concorrenza dei quantitativi indicati nell'allegato I del presente regolamento.
- (6) Esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno utilizzare il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali. Secondo detto metodo, i

contingenti sono divisi in due parti, una riservata agli importatori tradizionali e l'altra agli altri richiedenti.

- (7) Questo metodo risulta il più adatto a garantire la continuità dell'attività commerciale degli importatori comunitari interessati e a evitare perturbazioni delle correnti di scambio.
- (8) È opportuno dividere i quantitativi redistribuiti in base al presente regolamento applicando gli stessi criteri utilizzati per la ripartizione dei contingenti del 2000.
- (9) Occorre mantenere, ai fini dell'assegnazione della parte del contingente riservata agli importatori tradizionali, il periodo di riferimento usato per la ripartizione dei contingenti del 2000, rappresentato dall'anno 1997 o 1998, in quanto tale periodo continua a riflettere il normale andamento delle correnti commerciali per i prodotti di cui trattasi. Quindi, gli importatori tradizionali devono dimostrare di aver effettuato importazioni dei prodotti originari della Cina oggetto dei contingenti anzidetti nel corso del 1997 o del 1998.
- (10) È opportuno semplificare le formalità che devono espletare gli importatori tradizionali già titolari di una licenza d'importazione rilasciata all'atto dell'assegnazione dei contingenti comunitari per il 2000. Le competenti autorità amministrative già dispongono dei giustificativi richiesti per quanto concerne le importazioni realizzate nel 1997 o nel 1998 per ciascuno degli importatori tradizionali. È pertanto sufficiente che tali importatori presentino, insieme alla nuova domanda di licenza, una copia della licenza precedente.
- (11) Ai fini dell'assegnazione della parte del contingente riservata agli importatori non tradizionali, è opportuno adottare le misure necessarie per garantire le migliori condizioni di assegnazione e un'utilizzazione ottimale dei contingenti. A tal fine appare appropriato prevedere un'assegnazione di tali parti proporzionale ai quantitativi richiesti, sulla base di un esame parallelo delle domande di licenze d'importazione effettivamente presentate e riservare l'accesso a tale parte agli importatori che possono dimostrare di aver ottenuto e utilizzato a concorrenza di almeno l'80 % una licenza d'importazione per il prodotto considerato nel corso dell'anno contingente 1999 e agli importatori che non hanno ottenuto una licenza d'importazione per il prodotto considerato nel corso dell'anno contingente 1999. Inoltre appare necessario limitare ad un volume o valore predeterminato l'importo che ciascun importatore non tradizionale può richiedere.

⁽¹⁾ GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1 (rettifica in GU L 241 del 29.8.1998, pag. 27).

⁽⁵⁾ GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47.

⁽⁶⁾ GU L 131 dell'1.6.1996, pag. 47.

- (12) Ai fini dell'assegnazione dei contingenti, è opportuno fissare un termine per la presentazione delle domande di licenze da parte degli importatori tradizionali e degli altri importatori.
- (13) È opportuno prevedere, ai fini dell'utilizzazione ottimale dei contingenti, che le domande di licenza relative a importazioni di calzature specificchino, nel caso in cui i contingenti si riferiscono a più codici NC, i quantitativi richiesti per ciascun codice NC.
- (14) Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni relative alle domande di licenze di importazione ricevute, secondo le modalità di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 520/94. Le informazioni relative alle importazioni precedenti degli importatori tradizionali devono essere espresse nell'unità del contingente interessato.
- (15) Vista l'esperienza acquisita nella gestione dei contingenti, per semplificare le formalità amministrative che gli operatori economici devono espletare all'importazione e considerato che i quantitativi non utilizzati possono essere riportati una volta sola all'anno successivo, il che limita il rischio di un cumulo eccessivo delle importazioni, si ritiene opportuno, fatti salvi i risultati di un'ulteriore analisi che dovesse essere giustificata in futuro, fissare al 31 dicembre 2000 la data di scadenza delle licenze d'importazione di redistribuzione.
- (16) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti istituito dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni specifiche relative alla redistribuzione nel 2000 dei quantitativi non utilizzati nell'anno contingente 1999 dei contingenti quantitativi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio.

I quantitativi non utilizzati nell'anno contingente 1999 sono redistribuiti a concorrenza dei volumi o dei valori indicati nell'allegato I del presente regolamento.

Il regolamento (CE) n. 738/94 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94 è applicabile fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento.

Articolo 2

1. I contingenti quantitativi di cui all'articolo 1 devono essere assegnati applicando il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 520/94.

2. La parte di ciascun contingente quantitativo riservata rispettivamente agli importatori tradizionali e agli altri importatori è specificata nell'allegato II del presente regolamento.

3. La parte riservata agli altri importatori deve essere assegnata applicando il metodo di ripartizione proporzionalmente ai quantitativi richiesti; il volume richiesto da ciascun importatore non può superare quello indicato nell'allegato III. Sono autorizzati a presentare una domanda di licenza d'importazione solo gli importatori che possono dimostrare di avere importato almeno l'80 % del volume del prodotto per il quale è stata loro accordata una licenza d'importazione in base ai regolamenti (CE) n. 2297/98 ⁽¹⁾ e/o (CE) n. 1469/1999 ⁽²⁾ della Commissione e gli importatori che dichiarano di non aver ottenuto una licenza d'importazione in base ai regolamenti (CE) n. 2297/98 e/o (CE) n. 1469/1999.

Articolo 3

Le domande di licenza d'importazione sono presentate alle autorità competenti di cui all'allegato IV del presente regolamento, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* fino alle ore 15, ora di Bruxelles, del 26 maggio 2000.

Articolo 4

1. Sono considerati importatori tradizionali ai fini dell'assegnazione della parte di ciascun contingente ad essi riservata, gli importatori che possano comprovare di avere effettuato importazioni nell'anno civile 1997 o 1998.

2. I giustificativi di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94 devono fare riferimento all'immissione in libera pratica nel corso dell'anno civile 1997 o 1998, indicato dall'importatore, dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese oggetto dei contingenti quantitativi contemplati dalla domanda di licenza.

3. Invece dei giustificativi di cui al primo trattino dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94:

- il richiedente può allegare alla domanda di licenza un giustificativo redatto e certificato dalle competenti autorità nazionali, sulla base dei dati doganali di cui dispongono, delle importazioni dei prodotti interessati effettuate nell'anno civile 1997 o 1998 da lui stesso o, se del caso, dall'operatore di cui ha ripreso l'attività;
- il richiedente già titolare di una licenza d'importazione rilasciata per il 2000 ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/1999 della Commissione ⁽³⁾ per i prodotti oggetto della domanda di licenza può allegare a quest'ultima una copia della licenza precedente. In tal caso, il richiedente deve indicare nella domanda di licenza il quantitativo globale delle importazioni del prodotto in causa effettuate nel periodo di riferimento scelto.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre le ore 10, ora di Bruxelles, del 9 giugno 2000, numero e volume totale delle domande di licenza d'importazione nonché, per le domande presentate dagli importatori tradizionali, il volume delle importazioni precedenti effettuate dagli importatori tradizionali nel corso del periodo di riferimento scelto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 287 del 24.10.1998, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 170 del 6.7.1999, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 268 del 16.10.1999, pag. 10.

Articolo 6

Entro e non oltre 20 giorni del ricevimento di tutte le informazioni richieste in base all'articolo 5, la Commissione adotta i criteri quantitativi in base ai quali le autorità nazionali competenti devono soddisfare le domande degli importatori.

Articolo 7

Le licenze d'importazione sono valide fino al 31 dicembre 2000. La loro validità non può essere prorogata.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2000.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Quantitativi da ridistribuire

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Quantitativi ridistribuiti
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	3 996 919 paia
	6403 51 6403 59	1 522 145 paia
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	2 132 972 paia
	ex 6404 11 ⁽²⁾	4 539 997 paia
	6404 19 10	14 241 019 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana, del codice SA/NC	6911 10	4 463 tonnellate
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di ceramica esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	5 516 tonnellate

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

Codici Taric: 6402 99 10 10, 6403 91 11 10, 6403 91 13 10, 6403 91 16 10, 6403 91 18 10, 6402 99 91 10, 6402 99 93 10, 6403 91 91 10, 6403 91 93 10, 6402 99 96 10, 6402 99 98 11, 6403 91 96 10, 6403 91 98 10, 6403 99 91 10, 6403 99 93 11, 6403 99 96 11, 6403 99 98 11

⁽²⁾ Escluse:

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

Codici taric: 6404 11 00 10, 6404 11 00 20

b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

Ripartizione dei contingenti

Designazione delle merci	Cocice SA/NC	Parte riservata agli importatori tradizionali 70 %	Parte riservata agli altri importatori 30 %
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	2 797 843 paia	1 199 076 paia
	6403 51 6403 59	1 065 502 paia	456 643 paia
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	1 493 080 paia	639 892 paia
	ex 6404 11 ⁽²⁾	3 177 998 paia	1 361 999 paia
	6404 19 10	9 968 713 paia	4 272 306 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana, del codice SA/NC	6911 10	3 124 t	1 339 t
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di ceramica esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	3 861 t	1 655 t

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

Codici Taric: 6402 99 10 10, 6403 91 11 10, 6403 91 13 10, 6403 91 16 10, 6403 91 18 10, 6402 99 91 10, 6402 99 93 10, 6403 91 91 10, 6403 91 93 10, 6402 99 96 10, 6402 99 98 11, 6403 91 96 10, 6403 91 98 10, 6403 99 91 10, 6403 99 93 11, 6403 99 96 11, 6403 99 98 11

⁽²⁾ Escluse:

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

Codici Taric: 6404 11 00 10, 6404 11 00 20

b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO III

Quantitativo massimo che può essere richiesto da un importatore non tradizionale

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Quantitativo massimo predeterminato
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	5 000 paia
	6403 51 6403 59	5 000 paia
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	5 000 paia
	ex 6404 11 ⁽²⁾	5 000 paia
	6404 19 10	5 000 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana, del codice SA/NC	6911 10	5 tonnellate
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di ceramica esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	5 tonnellate

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

Codici Taric: 6402 99 10 10, 6403 91 11 10, 6403 91 13 10, 6403 91 16 10, 6403 91 18 10, 6402 99 91 10, 6402 99 93 10, 6403 91 91 10, 6403 91 93 10, 6402 99 96 10, 6402 99 98 11, 6403 91 96 10, 6403 91 98 10, 6403 99 91 10, 6403 99 93 11, 6403 99 96 11, 6403 99 98 11

⁽²⁾ Escluse:

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

Codici Taric: 6404 11 00 10, 6404 11 00 20

b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO IV

ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI

1. BELGIQUE/BELGIË
Ministère des affaires économiques
 Administration des relations économiques, 4^e division: Mise en œuvre des politiques commerciales. «Services licences»
Ministerie van Economische Zaken
 Bestuur van de Economische Betrekkingen, 4e afdeling: Toepassing van de Handelspolitiek. Dienst Vergunningen
 Rue Général Leman 60/Generaal Lemanstraat 60
 B-1040 Bruxelles/Brussel
 Tél./Tel. (32-2) 206 58 16
 Télécopieur/Fax (32-2) 230 83 22/231 14 84
2. DANMARK
Erhvervsfremme Styrelsen
 Søndergade 25
 DK-8600 Silkeborg
 Tlf. (45) 35 46 60 00
 Fax (45) 35 46 64 01
3. DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft
 Frankfurter Straße 29-31
 D-65760 Eschborn
 Tel. (49) 619 64 04-0
 Fax: (49) 619 69 42 26
4. GREECE
Ministry of National Economy
 1, Kornarou Street
 GR-105 63 Athens
 Tel. (30-1) 328 60 31/328 60 32
 Fax (30-1) 328 60 94/328 60 59
5. ESPAÑA
Ministerio de Economía y Hacienda
 Dirección General de Comercio Exterior
 Paseo de la Castellana, 162
 E-28071 Madrid
 Tel. (34) 913 49 38 94/913 49 37 78
 Fax (34) 913 49 38 32
6. FRANCE
Service des titres du commerce extérieur
 8, rue de la Tour-des-Dames
 F-75436 Paris Cedex 09
 Tél. (33-1) 55 07 46 69/95
 Télécopieur: (33-1) 55 07 46 59
7. IRELAND
Department of Enterprise, Trade and Employment
 Licencing Unit
 Kildare Street
 Dublin 2
 Ireland
 Tel. (353-1) 631 21 21
 Fax (353-1) 676 61 54
8. ITALIA
Ministero del Commercio con l'estero
 Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni
 Viale America 341
 I-00144 Roma
 Tel. (39) 065 99 31
 Telefax (39) 06 59 93 26 31/06 59 93 22 35
 Telex 610083 — 610471 — 614478
9. LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères
 Office des licences
 Boîte postale 113
 L-2011 Luxembourg
 Tél. (352) 22 61 62
 Télécopieur: (352) 46 61 38
10. NEDERLAND
Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
 Engelse Kamp 2
 Postbus 30003
 9700 RD Groningen
 Nederland
 Tel. (31-50) 523 91 11
 Fax (31-50) 526 06 98/523 92 37
11. ÖSTERREICH
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
 Landstrasser Hauptstraße 55/57
 A-1031 Wien
 Tel. (43) 171 10 23 61
 Fax (43) 17 15 83 47
12. PORTUGAL
Ministério da Economia
 Direcção Geral das Relações Económicas Internacionais
 Avenida da República, 79
 1069-059 Lisboa
 Tel.: (351-21) 791 18 00
 Fax: (351-21) 796 37 23
13. SUOMI
Tullihallitus
 PL 512
 Aleksanterinkatu, 4
 FIN-00101 Helsinki
 P. (358) 961 41
 F. (358) 96 14 28 52
14. SVERIGE
Kommerskollegium
 Box 6803
 S-113 86 Stockholm
 Tfn (46-8) 690 48 00
 Fax (46-8) 30 67 59
15. UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry
 Import Licencing Branch
 Queensway House, West Precinct
 Billingham
 Stockton on Tees TS23 2NF
 United Kingdom
 Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34
 Fax (44-1642) 53 35 57

REGOLAMENTO (CE) N. 850/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 1093/97 recante norme di commercializzazione per i meloni e i cocomeri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1093/97 della Commissione, del 16 giugno 1997, recante norme di commercializzazione per i meloni e i cocomeri ⁽³⁾, fissa all'allegato I disposizioni relative, da un lato, alla calibrazione dei meloni e, dall'altro, alle indicazioni esterne.
- (2) A fini di trasparenza sul mercato mondiale è opportuno potenziare i criteri di omogeneità previsti dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1093/97. La norma raccomandata per i meloni dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite prevede infatti criteri di omogeneità delle dimensioni più severi per i meloni del tipo Charentais.
- (3) Il mercato dei meloni, in generale, dipende fortemente dalla qualità gustativa del prodotto, la quale è assai variabile. È opportuno lasciare al settore la possibilità di dare indicazioni relative a criteri fondamentali di maturazione al fine di lasciare libero il consumatore di acquistare la frutta con qualità organolettiche a lui più gradite.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1093/97 è modificato nel modo seguente:

- 1) Al titolo III (Disposizioni relative alla calibrazione), il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal testo seguente:
«Se il calibro è espresso in unità di peso, il peso del melone più grande di uno stesso imballaggio non deve superare di oltre il 50 % (30 % per i meloni del tipo Charentais) quello del melone più piccolo.
Se il calibro è espresso in misura del diametro, il diametro del melone più grande di uno stesso imballaggio non deve superare di oltre il 20 % (10 % per i meloni del tipo Charentais) quello del melone più piccolo.»
- 2) Al titolo VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne), punto D, è aggiunto il seguente trattino:
«— tenore minimo di zucchero, misurato mediante refrattometro ed espresso in valore Brix (facoltativo),»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.⁽³⁾ GU L 158 del 17.6.1997, pag. 21.

REGOLAMENTO (CE) N. 851/2000 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2000
che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle albicocche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Le albicocche figurano all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottare norme di commercializzazione. Il regolamento (CEE) n. 1108/91 della Commissione, del 1° maggio 1991, che stabilisce norme di qualità per le albicocche ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 888/97 ⁽⁴⁾, è stato oggetto di numerose modifiche che ne compromettono la chiarezza giuridica.
- (2) Occorre pertanto procedere ad una rifusione del testo di tali disposizioni e abrogare il regolamento (CEE) n. 1108/91. A tal fine, per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno tener conto della norma raccomandata per le albicocche dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU).
- (3) L'applicazione delle norme suddette è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.
- (4) Le norme sono applicabili a tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare talune alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro deperibilità. Occorre pertanto tener conto di tali alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle fasi di commercializzazione successive a quella della spedizione. I prodotti della categoria «Extra» devono essere oggetto di una selezione e di un condizionamento particolarmente accurati e pertanto, nei loro confronti, va tenuto conto soltanto della diminuzione dello stato di freschezza e di turgore.
- (5) L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede la possibilità di derogare alle norme vigenti nel caso in cui gli ortofrutticoli di una regione determi-

nata sono venduti al dettaglio in tale regione per soddisfare un consumo locale tradizionalmente notorio. Talune varietà di albicocche prodotte in Germania nella regione «Süßer See» sono caratterizzate da un calibro inferiore a quello richiesto dalle norme vigenti. Tali albicocche vengono tradizionalmente vendute nella regione di produzione e sono oggetto del regolamento (CE) n. 1010/98 della Commissione, del 14 maggio 1998, recante deroga, per la Germania, alle norme di commercializzazione per le albicocche ⁽⁵⁾. Per motivi di chiarezza e semplificazione della normativa comunitaria, è opportuno integrare tale deroga al presente regolamento e abrogare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1010/98.

- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La norma di commercializzazione applicabile alle albicocche di cui al codice NC 0809 10 00 è stabilita nell'allegato.

Essa si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

- una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore;
- per i prodotti classificati nelle categorie diverse dalla categoria «Extra», lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica e alla loro deperibilità.

Articolo 2

1. In deroga all'allegato del presente regolamento, il calibro minimo delle albicocche prodotte nella regione «Süßer See» può essere inferiore di 5 millimetri al calibro minimo fissato dalle norme. Tuttavia, tali albicocche possono essere commercializzate esclusivamente in Sassonia-Anhalt e in Sassonia.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, ciascuna partita deve recare documento o sulla scheda di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, oltre alle altre indicazioni richieste, la dicitura seguente: «Nur in Sachsen-Anhalt und Sachsen im Einzelhandel zu verkaufen».

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 110 dell'1.5.1991, pag. 67.

⁽⁴⁾ GU L 126 del 17.5.1997, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 145 del 15.5.1998, pag. 10.

Articolo 3

I regolamenti (CEE) n. 1108/91 e (CE) n. 1010/98 sono abrogati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

NORMA PER LE ALBICOCCHE

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica alle albicocche delle varietà (cultivar) del *Prunus armeniaca* L. destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, ad esclusione di quelle destinate alla trasformazione industriale.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le albicocche devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni particolari previste per ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, le albicocche devono essere:

- intere;
- sane; sono esclusi i prodotti colpiti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
- pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili;
- praticamente esenti da parassiti;
- praticamente esenti da danni provocati da parassiti;
- prive di umidità esterna anormale;
- prive di odore e/o sapore estranei.

Le albicocche devono essere state raccolte con cura.

Esse devono presentare un grado sufficiente di sviluppo e maturazione.

Lo sviluppo e lo stato delle albicocche devono essere tali da consentire:

- il trasporto e le operazioni connesse e
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B. Classificazione

Le albicocche sono classificate nelle tre categorie seguenti.

i) Categoria «Extra»

Le albicocche di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono presentare la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà, tenuto conto della zona di produzione.

Esse non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia, purché queste non pregiudichino l'aspetto generale del prodotto, la sua qualità, la sua conservazione e la presentazione nell'imballaggio.

ii) Categoria I

Le albicocche di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare le caratteristiche della varietà, tenuto conto della zona di produzione. La polpa non deve essere in alcun modo deteriorata.

Esso possono tuttavia presentare i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto globale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

- un lieve difetto di forma o di sviluppo,
- un lieve difetto di colorazione,
- lievi ammaccature,
- lievi bruciature,
- lievi difetti della buccia che non superino 1 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 0,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti.

iii) Categoria II

Questa categoria comprende le albicocche che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Le albicocche possono comportare difetti della buccia, purché essi non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, di conservazione e di presentazione, nei limiti seguenti:

- 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,
- 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto. La calibrazione è obbligatoria per le categorie «Extra» e I.

Categoria	Diametro minimo (in mm)	Differenza massima tra i frutti dello stesso imballaggio (in mm)
Extra	35	5
I e II (calibrate)	30	10
II (non calibrata)	30	—

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Per i prodotti non conformi ai requisiti della categoria indicata sono ammesse in ogni imballaggio tolleranze di qualità e di calibro.

A. Tolleranze di qualità

i) Categoria «Extra»

Il 5 % in numero o in peso di albicocche non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o, eccezionalmente, rientranti nelle tolleranze di questa categoria.

ii) Categoria I

Il 10 % in numero o in peso di albicocche non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o, eccezionalmente, rientranti nelle tolleranze di questa categoria.

iii) Categoria II

Il 10 % in numero o in peso di albicocche non corrispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i frutti affetti da marciume, ammaccature pronunciate o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

B. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: il 10 % in numero o peso di albicocche che presentino, rispetto al calibro minimo o al calibro indicato sull'imballaggio, una divergenza massima di 3 mm in più o in meno.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A. Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente albicocche della stessa origine, varietà, qualità e dello stesso calibro (qualora sia imposta una calibrazione) e, per la categoria «Extra», di colorazione uniforme.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B. Condizionamento

Il condizionamento deve essere tale da garantire una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

C. Presentazione

Le albicocche possono essere presentate:

- in piccoli imballaggi,
- disposte in uno o più strati separati fra di loro,
- alla rinfusa nell'imballaggio, salvo per la categoria «Extra».

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni in appresso riportate.

A. Identificazione

Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, se viene utilizzato un codice (identificazione simbolica), la dicitura «imballatore» e/o «speditore» (o un'abbreviazione equivalente) deve essere indicata accanto al codice (identificazione simbolica).

B. Natura del prodotto

- «Albicocche», se il contenuto non è visibile dall'esterno.
- Denominazione della varietà per le categorie «Extra» e I.

C. Origine del prodotto

- Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione e denominazione nazionale, regionale o locale.

D. Caratteristiche commerciali

- Categoria.
- Calibro (in caso di calibrazione) espresso dai diametri minimo e massimo.

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

REGOLAMENTO (CE) N. 852/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2000****che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera, per quanto riguarda gli importi degli aiuti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 562/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ⁽⁴⁾, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 577/2000 ⁽⁶⁾, ha stabilito, nell'allegato II, gli aiuti a favore dei prodotti lattiero-caseari.

(3) Il regolamento (CE) n. 854/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁷⁾, ha fissato le restituzioni per gli stessi prodotti. Per tener conto di tali modifiche, occorre adattare l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 76 del 13.3.1998, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 238 del 23.9.1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 218 dell'1.8.1992, pag. 75.

⁽⁶⁾ GU L 69 del 17.3.2000, pag. 34.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
0401 10	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 %:			
0401 10 10	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 9000		2,327
0401 10 90	– – altri	0401 10 90 9000		2,327
0401 20	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 %:			
	– – inferiore o uguale al 3 %:			
0401 20 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 9100		2,327
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %	0401 20 11 9500		3,597
0401 20 19	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 9100		2,327
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 9500		3,597
	– – superiore al 3 %:			
0401 20 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 91 9100		4,551
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 4 %	0401 20 91 9500		5,302
0401 20 99	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 9100		4,551
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 9500		5,302
0401 30	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %:			
	– – inferiore o uguale al 21 %:			
0401 30 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 11 9100		6,803
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 9400		10,50
	– superiore al 17 %	0401 30 11 9700		15,77
0401 30 19	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 19 9100		6,803
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 19 9400		10,50
	– superiore al 17 %	0401 30 19 9700		15,77
	– – superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 %:			

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0401 30 31	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 35 % - superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 % - superiore al 39 %	0401 30 31 9100 0401 30 31 9400 0401 30 31 9700		38,32 59,85 66,00
0401 30 39	--- altri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 35 % - superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 % - superiore al 39 % -- superiore al 45 %:	0401 30 39 9100 0401 30 39 9400 0401 30 39 9700		38,32 59,85 66,00
0401 30 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 68 % - superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 % - superiore all'80 %	0401 30 91 9100 0401 30 91 9400 0401 30 91 9700		75,22 110,55 129,01
0401 30 99	--- altri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 68 % - superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 % - superiore all'80 %	0401 30 99 9100 0401 30 99 9400 0401 30 99 9700		75,22 110,55 129,01
ex 0402	Latte scremato in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 1,5 %	0402 10 11 9000 0402 10 19 9000	(13)	65,00
ex 0402	Latte intero in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 27 %	0402 21 11 9900 0402 21 19 9900	(13)	93,00
0402 21 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale all'11 % - superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % - superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % - superiore al 25 %	0402 21 11 9200 0402 21 11 9300 0402 21 11 9500 0402 21 11 9900	(13) (13) (13) (13)	65,00 82,00 86,40 93,00
0402 21 19	---- altri: ----- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ma inferiore o uguale al 27 %: - inferiore o uguale al 17 % - superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % - superiore al 25 %	0402 21 19 9300 0402 21 19 9500 0402 21 19 9900	(13) (13) (13)	82,00 86,40 93,00

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:			
0405 10	- Burro:			
	-- avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:			
	--- Burro naturale:			
0405 10 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 11 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 11 9700		180,50
0405 10 19	---- altro:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 19 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 19 9700		180,50
0405 10 30	--- Burro ricombinato:			
	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 30 9100		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 9300		180,50
	---- altro:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 30 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 9700		180,50
0405 10 50	--- Burro di siero di latte:			
	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 50 9100		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 9300		180,50
	---- altro:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 50 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 9700		180,50
0405 10 90	-- altro	0405 10 90 9000		187,10
ex 0405 20	- Paste da spalmare lattiere:			
0405 20 90	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %:			
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	---- superiore a 75 % ed inferiore a 78 %	0405 20 90 9500		165,09
	---- uguale o superiore a 78 %	0405 20 90 9700		171,69
0405 90	- altri:			
0405 90 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %	0405 90 10 9000		228,00
0405 90 90	-- altri	0405 90 90 9000		180,50

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406	Formaggi e latticini ⁽³⁾ :					
ex 0406 90 23	--- Edam	47	40	0406 90 23 9900	⁽³⁾	103,92
ex 0406 90 25	--- Tilsit	47	45	0406 90 25 9900	⁽³⁾	102,80
ex 0406 90 76	----- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsøe:					
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45 % ed inferiore al 55 %:					
	----- aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 50 % ed inferiore al 56 %	50	45	0406 90 76 9300	⁽³⁾	96,98
	----- aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 56 %	44	45	0406 90 76 9400	⁽³⁾	108,62
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 55 %	46	55	0406 90 76 9500	⁽³⁾	102,45
ex 0406 90 78	----- Gouda:					
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 48 %	50	20	0406 90 78 9100	⁽³⁾	102,26
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 48 % ed inferiore al 55 %	45	48	0406 90 78 9300	⁽³⁾	105,98
	----- altri	45	55	0406 90 78 9500	⁽³⁾	104,35
ex 0406 90 79	----- Esrom, Italico, Kernham, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	56	40	0406 90 79 9900	⁽³⁾	86,27
ex 0406 90 81	----- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	44	44	0406 90 81 9900	⁽³⁾	108,62
ex 0406 90 86	----- superiore al 47 % ed uguale o inferiore al 52 %:					
	----- formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 86 9100		—
	----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	----- inferiore al 5 %	52		0406 90 86 9200	⁽³⁾	102,23
	----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	51	5	0406 90 86 9300	⁽³⁾	103,32
	----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 %	47	19	0406 90 86 9400	⁽³⁾	108,62
	----- uguale o superiore al 39 %	40	39	0406 90 86 9900	⁽³⁾	117,90
ex 0406 90 87	----- superiore al 52 % ed uguale o inferiore al 62 %:					
	----- formaggi ottenuti da siero di latte diversi dal Manouri			0406 90 87 9100		—
	----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	----- inferiore al 5 %	60		0406 90 87 9200	⁽³⁾	85,19
	----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	55	5	0406 90 87 9300	⁽³⁾	94,89
	----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 40 %	53	19	0406 90 87 9400	⁽³⁾	96,33

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406 90 87 (segue)	----- uguale o superiore al 40 %:					
	----- Idiazabal, Manchego e Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora	45	45	0406 90 87 9951	(³)	106,68
	----- Maasdam	45	45	0406 90 87 9971	(³)	106,68
	----- Manouri	43	53	0406 90 87 9972	(³)	45,63
	----- Hushallsost	46	45	0406 90 87 9973	(³)	104,74
	----- Murukoloinen	41	50	0406 90 87 9974	(³)	113,19
	----- altri	47	40	0406 90 87 9979	(³)	103,92
ex 0406 90 88	----- superiore al 62 % ed uguale o inferiore al 72 %:					
	----- formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 88 9100		—
	----- altri:					
	----- altri:					
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	----- uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 19 %	60	10	0406 90 88 9300	(³)	83,50

(³) L'aiuto applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.

(¹³) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche, la parte che rappresenta le sostanze non lattiche non deve essere presa in considerazione ai fini dell'importo dell'aiuto. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano o meno state aggiunte sostanze non lattiche e, in caso affermativo, il tenore massimo in peso, delle sostanze lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.»

REGOLAMENTO (CE) N. 853/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 2993/94 che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli articoli da 2 a 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/1999 ⁽⁴⁾, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2993/94 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 576/2000 ⁽⁶⁾, ha fissato l'importo degli aiuti per i prodotti lattiero-caseari.

(3) il regolamento (CE) n. 854/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁷⁾, ha fissato le restituzioni per gli stessi prodotti. Tener conto di tali modifiche, occorre adattare l'allegato del regolamento (CE) n. 2993/94.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2993/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.⁽²⁾ GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1.⁽³⁾ GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.⁽⁴⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 19.⁽⁵⁾ GU L 316 del 9.12.1994, pag. 11.⁽⁶⁾ GU L 69 del 17.3.2000, pag. 24.⁽⁷⁾ Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
0401 10	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 %:			
0401 10 10	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 9000		2,327
0401 10 90	– – altri	0401 10 90 9000		2,327
0401 20	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 %:			
	– – inferiore o uguale al 3 %:			
0401 20 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 9100		2,327
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %	0401 20 11 9500		3,597
0401 20 19	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 9100		2,327
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 9500		3,597
	– – superiore al 3 %:			
0401 20 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 91 9100		4,551
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 4 %	0401 20 91 9500		5,302
0401 20 99	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 9100		4,551
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 9500		5,302
0401 30	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %:			
	– – inferiore o uguale al 21 %:			
0401 30 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 11 9100		6,803
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 9400		10,50
	– superiore al 17 %	0401 30 11 9700		15,77
0401 30 19	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 19 9100		6,803
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 19 9400		10,50
	– superiore al 17 %	0401 30 19 9700		15,77
	– – superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 %:			
0401 30 31	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 35 %	0401 30 31 9100		38,32
	– superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 31 9400		59,85
	– superiore al 39 %	0401 30 31 9700		66,00

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0401 30 39	--- altri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 35 % - superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 % - superiore al 39 % -- superiore al 45 %:	0401 30 39 9100 0401 30 39 9400 0401 30 39 9700		38,32 59,85 66,00
0401 30 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 68 % - superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 % - superiore all'80 %	0401 30 91 9100 0401 30 91 9400 0401 30 91 9700		75,22 110,55 129,01
0401 30 99	--- altri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 68 % - superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 % - superiore all'80 %	0401 30 99 9100 0401 30 99 9400 0401 30 99 9700		75,22 110,55 129,01
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
0402 10	- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (?): -- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
0402 10 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 10 11 9000	(13)	65,00
0402 10 19	--- altri: -- altri:	0402 10 19 9000	(13)	65,00
0402 10 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 10 91 9000	(14)	0,6500
0402 10 99	--- altri - in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 % (?): -- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	0402 10 99 9000	(14)	0,6500
0402 21	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 %: ---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale all'11 % - superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % - superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % - superiore al 25 % ---- altri:	0402 21 11 9200 0402 21 11 9300 0402 21 11 9500 0402 21 11 9900	(13) (13) (13) (13)	65,00 82,00 86,40 93,00
0402 21 17	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %:	0402 21 17 9000	(13)	65,00
0402 21 19	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ma inferiore o uguale al 27 %: - inferiore o uguale al 17 % - superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % - superiore al 25 % --- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 %:	0402 21 19 9300 0402 21 19 9500 0402 21 19 9900	(13) (13) (13)	82,00 86,40 93,00

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0402 21 91	----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 28 % - superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 % - superiore al 29 % e inferiore o uguale al 41 % - superiore al 41 % e inferiore o uguale al 45 % - superiore al 45 % e inferiore o uguale al 59 % - superiore al 59 % e inferiore o uguale al 69 % - superiore al 69 % e inferiore o uguale al 79 % - superiore al 79 %	0402 21 91 9100 0402 21 91 9200 0402 21 91 9300 0402 21 91 9400 0402 21 91 9500 0402 21 91 9600 0402 21 91 9700 0402 21 91 9900	(13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13)	93,60 94,30 95,40 102,00 104,30 113,00 118,10 123,90
0402 21 99	----- altri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 28 % - superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 % - superiore al 29 % e inferiore o uguale al 41 % - superiore al 41 % e inferiore o uguale al 45 % - superiore al 45 % e inferiore o uguale al 59 % - superiore al 59 % e inferiore o uguale al 69 % - superiore al 69 % e inferiore o uguale al 79 % - superiore al 79 %	0402 21 99 9100 0402 21 99 9200 0402 21 99 9300 0402 21 99 9400 0402 21 99 9500 0402 21 99 9600 0402 21 99 9700 0402 21 99 9900	(13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13)	93,60 94,30 95,40 102,00 104,30 113,00 118,10 123,90
ex 0402 29	-- altri: --- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 %: ----- altri:			
0402 29 15	----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale all'11 % - superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % - superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % - superiore al 25 %	0402 29 15 9200 0402 29 15 9300 0402 29 15 9500 0402 29 15 9900	(14) (14) (14) (14)	0,6500 0,8200 0,8640 0,9300
0402 29 19	----- altri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale all'11 % - superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % - superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % - superiore al 25 % --- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 %:	0402 29 19 9200 0402 29 19 9300 0402 29 19 9500 0402 29 19 9900	(14) (14) (14) (14)	0,6500 0,8200 0,8640 0,9300
0402 29 91	----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 41 % - superiore al 41 %	0402 29 91 9100 0402 29 91 9500	(14) (14)	0,9360 1,0200
0402 29 99	----- altri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 41 % - superiore al 41 %	0402 29 99 9100 0402 29 99 9500	(14) (14)	0,9360 1,0200

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
	– altri:			
0402 91	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8 %:			
0402 91 11	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:			
	– inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 3 %	0402 91 11 9110	(13)	2,327
	– superiore al 3 %	0402 91 11 9120	(13)	4,551
	– uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 3 %	0402 91 11 9310	(13)	13,30
	– superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7,4 %	0402 91 11 9350	(13)	16,29
	– superiore al 7,4 %	0402 91 11 9370	(13)	19,81
0402 91 19	– – – – altri:			
	– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:			
	– inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 3 %	0402 91 19 9110	(13)	2,327
	– superiore al 3 %	0402 91 19 9120	(13)	4,551
	– uguale o superiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 3 %	0402 91 19 9310	(13)	13,30
	– superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7,4 %	0402 91 19 9350	(13)	16,29
	– superiore al 7,4 %	0402 91 19 9370	(13)	19,81
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8 % ed inferiore o uguale al 10 %:			
0402 91 31	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:			
	– inferiore al 15 % in peso	0402 91 31 9100	(13)	8,991
	– uguale o superiore al 15 % in peso	0402 91 31 9300	(13)	23,42
0402 91 39	– – – – altri:			
	– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:			
	– inferiore al 15 % in peso	0402 91 39 9100	(13)	8,991
	– uguale o superiore al 15 % in peso	0402 91 39 9300	(13)	23,42
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 45 %:			
0402 91 51	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 91 51 9000	(13)	10,50
0402 91 59	– – – – altri	0402 91 59 9000	(13)	10,50
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 %:			
0402 91 91	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 91 91 9000	(13)	75,22
0402 91 99	– – – – altri	0402 91 99 9000	(13)	75,22

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0402 99	-- altri:			
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %:			
0402 99 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 3 %	0402 99 11 9110	(14)	0,0233
	- superiore al 3 % e inferiore al 6,9 %	0402 99 11 9130	(14)	0,0456
	- superiore al 6,9 %	0402 99 11 9150	(14)	0,1269
	- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 3 %	0402 99 11 9310	(14)	0,2689
	- superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 11 9330	(14)	0,3228
	- superiore al 6,9 %	0402 99 11 9350	(14)	0,4291
0402 99 19	---- altri:			
	- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 3 %	0402 99 19 9110	(14)	0,0233
	- superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 19 9130	(14)	0,0456
	- superiore al 6,9 %	0402 99 19 9150	(14)	0,1269
	- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 3 %	0402 99 19 9310	(14)	0,2689
	- superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 19 9330	(14)	0,3228
	- superiore al 6,9 %	0402 99 19 9350	(14)	0,4291
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % ed inferiore o uguale al 4 %:			
0402 99 31	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:			
	- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso	0402 99 31 9110	(14)	0,0975
	- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	0402 99 31 9150	(14)	0,4467
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0402 99 31 9300	(14)	0,3832
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 %	0402 99 31 9500	(14)	0,6600
0402 99 39	---- altri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:			
	- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso	0402 99 39 9110	(14)	0,0975
	- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	0402 99 39 9150	(14)	0,4467
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0402 99 39 9300	(14)	0,3832
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 %	0402 99 39 9500	(14)	0,6600

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0402 99 91	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 %: ---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 99 91 9000	(14)	0,7522
0402 99 99	---- altri	0402 99 99 9000	(14)	0,7522
ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:			
0405 10	- Burro:			
	-- avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:			
	--- Burro naturale:			
0405 10 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 11 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 11 9700		180,50
0405 10 19	---- altro:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 19 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 19 9700		180,50
0405 10 30	--- Burro ricombinato:			
	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 30 9100		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 9300		180,50
	---- altro:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 30 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 9700		180,50
0405 10 50	--- Burro di siero di latte:			
	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 50 9100		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 9300		180,50
	---- altro:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 50 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 9700		180,50
0405 10 90	-- altro	0405 10 90 9000		187,10
ex 0405 20	- Paste da spalmare lattiere:			
0405 20 90	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %:			
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	---- superiore a 75 % ed inferiore a 78 %	0405 20 90 9500		165,09
	---- uguale o superiore a 78 %	0405 20 90 9700		171,69
0405 90	- altri:			
0405 90 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %	0405 90 10 9000		228,00
0405 90 90	-- altri	0405 90 90 9000		180,50

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammon- tare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406	Formaggi e latticini ⁽⁵⁾ :					
ex 0406 30	- Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere ⁽⁶⁾ :					
	-- altri:					
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:					
ex 0406 30 31	---- inferiore o uguale al 48 %:					
	----- aventi tenore, in peso, di sostanza secca:					
	----- uguale o superiore al 40 % ed inferiore al 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:					
	----- inferiore al 20 %	60		0406 30 31 9710	⁽⁵⁾	17,88
	----- uguale o superiore al 20 %	60	20	0406 30 31 9730	⁽⁵⁾	26,24
	----- uguale o superiore al 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:					
	----- inferiore al 20 %	57		0406 30 31 9910	⁽⁵⁾	17,88
	----- uguale o superiore al 20 % ed inferiore al 40 %	57	20	0406 30 31 9930	⁽⁵⁾	26,24
	----- uguale o superiore al 40 %	57	40	0406 30 31 9950	⁽⁵⁾	38,17
ex 0406 30 39	---- superiore al 48 %:					
	----- aventi tenore, in peso, di sostanza secca:					
	----- uguale o superiore al 40 % ed inferiore al 43 %	60	48	0406 30 39 9500	⁽⁵⁾	26,24
	----- uguale o superiore al 43 % ed inferiore al 46 %	57	48	0406 30 39 9700	⁽⁵⁾	38,17
	----- uguale o superiore al 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:					
	----- inferiore al 55 %	54	48	0406 30 39 9930	⁽⁵⁾	38,17
	----- uguale o superiore al 55 %	54	55	0406 30 39 9950	⁽⁵⁾	43,16
ex 0406 30 90	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 %	54	79	0406 30 90 9000	⁽⁵⁾	45,28
ex 0406 90 23	--- Edam	47	40	0406 90 23 9900	⁽⁵⁾	103,92
ex 0406 90 25	--- Tilsit	47	45	0406 90 25 9900	⁽⁵⁾	102,80
ex 0406 90 27	--- Butterkäse	52	45	0406 90 27 9900	⁽⁵⁾	93,10
ex 0406 90 76	----- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsoe:					
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45 % ed inferiore al 55 %					
	----- aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 50 % ed inferiore al 56 %	50	45	0406 90 76 9300	⁽⁵⁾	96,98
	----- aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 56 %	46	55	0406 90 76 9400	⁽⁵⁾	108,62
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 55 %	46	55	0406 90 76 9500	⁽⁵⁾	102,45

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammon- tare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406 90 78	----- Gouda:					
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 48 %	50	20	0406 90 78 9100	(⁵)	102,26
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 48 % ed inferiore al 55 %	45	48	0406 90 78 9300	(⁵)	105,98
	----- altri	45	55	0406 90 78 9500	(⁵)	104,35
ex 0406 90 79	----- Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	56	40	0406 90 79 9900	(⁵)	86,27
ex 0406 90 81	----- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	44	45	0406 90 81 9900	(⁵)	108,62
ex 0406 90 86	----- superiore al 47 % ed uguale o inferiore al 52 %:					
	----- formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 86 9100		—
	----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	----- inferiore al 5 %	52		0406 90 86 9200	(⁵)	102,23
	----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	51	5	0406 90 86 9300	(⁵)	103,32
	----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 %	47	19	0406 90 86 9400	(⁵)	108,62
	----- uguale o superiore al 39 %	40	39	0406 90 86 9900	(⁵)	117,90
ex 0406 90 87	----- superiore al 52 % ed uguale o inferiore al 62 %:					
	----- formaggi ottenuti da siero di latte diversi dal Manouri			0406 90 87 9100		—
	----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	----- inferiore al 5 %	60		0406 90 87 9200	(⁵)	85,19
	----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	55	5	0406 90 87 9300	(⁵)	94,89
	----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 40 %	53	19	0406 90 87 9400	(⁵)	96,33
	----- uguale o superiore al 40 %:					
	----- Idiazabal, Manchego e Roncal fabbricati esclusivamente con latte di pecora	45	45	0406 90 87 9951	(⁵)	106,68
	----- Maasdam	45	45	0406 90 87 9971	(⁵)	106,68
	----- Manouri	43	53	0406 90 87 9972	(⁵)	45,63
	----- Hushallsost	46	45	0406 90 87 9973	(⁵)	104,74
	----- Murukoloinen	41	50	0406 90 87 9974	(⁵)	113,19
	----- altri	47	40	0406 90 87 9979	(⁵)	103,92

REGOLAMENTO (CE) N. 854/2000 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2000

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel

commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1596/1999 ⁽³⁾. La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁴⁾. Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

⁽²⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 188 del 21.7.1999, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

- (7) Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽²⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.
- (8) Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.
- (9) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la destinazione n. 400 per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.
3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso le destinazioni n. 021, 023, 024, 028, 043, 044, 045, 046, 052, 404, 600, 800 e 804 per i prodotti di cui al codice NC 0406.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 aprile 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	2,327	0402 21 91 9900	+	123,90
	***	—	0402 21 99 9100	+	93,60
0401 10 90 9000	970	2,327	0402 21 99 9200	+	94,30
	***	—	0402 21 99 9300	+	95,40
0401 20 11 9100	970	2,327	0402 21 99 9400	+	102,00
	***	—	0402 21 99 9500	+	104,30
0401 20 11 9500	970	3,597	0402 21 99 9600	+	113,00
	***	—	0402 21 99 9700	+	118,10
0401 20 19 9100	970	2,327	0402 21 99 9900	+	123,90
	***	—	0402 29 15 9200	+	0,6500
0401 20 19 9500	970	3,597	0402 29 15 9300	+	0,8200
	***	—	0402 29 15 9500	+	0,8640
0401 20 91 9100	970	4,551	0402 29 15 9900	+	0,9300
	***	—	0402 29 19 9200	+	0,6500
0401 20 91 9500	+	—	0402 29 19 9300	+	0,8200
0401 20 99 9100	970	4,551	0402 29 19 9500	+	0,8640
	***	—	0402 29 19 9900	+	0,9300
0401 20 99 9500	+	—	0402 29 91 9100	+	0,9360
0401 30 11 9100	+	—	0402 29 91 9500	+	1,0200
0401 30 11 9400	970	10,50	0402 29 99 9100	+	0,9360
	***	—	0402 29 99 9500	+	1,0200
0401 30 11 9700	970	15,77	0402 91 11 9110	+	—
	***	—	0402 91 11 9120	+	—
0401 30 19 9100	+	—	0402 91 11 9310	+	11,31
0401 30 19 9400	+	—	0402 91 11 9350	+	13,85
0401 30 19 9700	970	15,77	0402 91 11 9370	+	16,84
	***	—	0402 91 19 9110	+	—
0401 30 31 9100	+	38,32	0402 91 19 9120	+	—
0401 30 31 9400	+	59,85	0402 91 19 9310	+	11,31
0401 30 31 9700	+	66,00	0402 91 19 9350	+	13,85
0401 30 39 9100	+	38,32	0402 91 19 9370	+	16,84
0401 30 39 9400	+	59,85	0402 91 31 9100	+	—
0401 30 39 9700	+	66,00	0402 91 31 9300	+	19,91
0401 30 91 9100	+	75,22	0402 91 39 9100	+	—
0401 30 91 9400	+	110,55	0402 91 39 9300	+	19,91
0401 30 91 9700	+	129,01	0402 91 51 9000	+	—
0401 30 99 9100	+	75,22	0402 91 59 9000	+	—
0401 30 99 9400	+	110,55	0402 91 91 9000	+	63,94
0401 30 99 9700	+	129,01	0402 91 99 9000	+	63,94
0402 10 11 9000	+	65,00	0402 99 11 9110	+	—
0402 10 19 9000	+	65,00	0402 99 11 9130	+	—
0402 10 91 9000	+	0,6500	0402 99 11 9150	+	—
0402 10 99 9000	+	0,6500	0402 99 11 9310	+	0,2689
0402 21 11 9200	+	65,00	0402 99 11 9330	+	0,3228
0402 21 11 9300	+	82,00	0402 99 11 9350	+	0,4291
0402 21 11 9500	+	86,40	0402 99 19 9110	+	—
0402 21 11 9900	+	93,00	0402 99 19 9130	+	—
0402 21 17 9000	+	65,00	0402 99 19 9150	+	—
0402 21 19 9300	+	82,00	0402 99 19 9310	+	0,2689
0402 21 19 9500	+	86,40	0402 99 19 9330	+	0,3228
0402 21 19 9900	+	93,00	0402 99 19 9350	+	0,4291
0402 21 91 9100	+	93,60	0402 99 31 9110	+	—
0402 21 91 9200	+	94,30	0402 99 31 9150	+	0,4467
0402 21 91 9300	+	95,40	0402 99 31 9300	+	0,3832
0402 21 91 9400	+	102,00	0402 99 31 9500	+	0,6600
0402 21 91 9500	+	104,30	0402 99 39 9110	+	—
0402 21 91 9600	+	113,00	0402 99 39 9150	+	0,4467
0402 21 91 9700	+	118,10	0402 99 39 9300	+	0,3832

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 99 39 9500	+	0,6600	0404 90 29 9160	+	118,10
0402 99 91 9000	+	0,7522	0404 90 29 9180	+	123,90
0402 99 99 9000	+	0,7522	0404 90 81 9100	+	0,6500
0403 10 11 9400	+	—	0404 90 81 9910	+	—
0403 10 11 9800	+	—	0404 90 81 9950	+	0,2689
0403 10 13 9800	+	—	0404 90 83 9110	+	0,6500
0403 10 19 9800	+	—	0404 90 83 9130	+	0,8200
0403 10 31 9400	+	—	0404 90 83 9150	+	0,8640
0403 10 31 9800	+	—	0404 90 83 9170	+	0,9300
0403 10 33 9800	+	—	0404 90 83 9911	+	—
0403 10 39 9800	+	—	0404 90 83 9913	+	—
0403 90 11 9000	+	63,90	0404 90 83 9915	+	—
0403 90 13 9200	+	63,90	0404 90 83 9917	+	—
0403 90 13 9300	+	81,20	0404 90 83 9919	+	—
0403 90 13 9500	+	85,60	0404 90 83 9931	+	0,2689
0403 90 13 9900	+	92,10	0404 90 83 9933	+	0,3228
0403 90 19 9000	+	92,80	0404 90 83 9935	+	0,4291
0403 90 31 9000	+	0,6390	0404 90 83 9937	+	0,4467
0403 90 33 9200	+	0,6390	0404 90 89 9130	+	0,9360
0403 90 33 9300	+	0,8120	0404 90 89 9150	+	1,0200
0403 90 33 9500	+	0,8560	0404 90 89 9930	+	0,4601
0403 90 33 9900	+	0,9210	0404 90 89 9950	+	0,6600
0403 90 39 9000	+	0,9280	0404 90 89 9990	+	0,7522
0403 90 51 9100	970	2,327	0405 10 11 9500	+	165,85
	***	—	0405 10 11 9700	+	170,00
0403 90 51 9300	+	—	0405 10 19 9500	+	165,85
0403 90 53 9000	+	—	0405 10 19 9700	+	170,00
0403 90 59 9110	+	—	0405 10 30 9100	+	165,85
0403 90 59 9140	+	—	0405 10 30 9300	+	170,00
0403 90 59 9170	970	15,77	0405 10 30 9500	+	165,85
	***	—	0405 10 30 9700	+	170,00
0403 90 59 9310	+	38,32	0405 10 50 9100	+	165,85
0403 90 59 9340	+	59,85	0405 10 50 9300	+	170,00
0403 90 59 9370	+	64,80	0405 10 50 9500	+	165,85
0403 90 59 9510	+	64,80	0405 10 50 9700	+	170,00
0403 90 59 9540	+	64,80	0405 10 90 9000	+	176,22
0403 90 59 9570	+	64,80	0405 20 90 9500	+	155,49
0403 90 61 9100	+	—	0405 20 90 9700	+	161,71
0403 90 61 9300	+	—	0405 90 10 9000	+	216,00
0403 90 63 9000	+	—	0405 90 90 9000	+	170,00
0403 90 69 9000	+	—	0406 10 20 9100	+	—
0404 90 21 9100	+	65,00	0406 10 20 9230	037	—
0404 90 21 9910	+	—		039	—
0404 90 21 9950	+	11,31		097	37,68
0404 90 23 9120	+	65,00		098	37,68
0404 90 23 9130	+	82,00		400	21,50
0404 90 23 9140	+	86,40		***	37,68
0404 90 23 9150	+	93,00	0406 10 20 9290	037	—
0404 90 23 9911	+	—		039	—
0404 90 23 9913	+	—		097	35,05
0404 90 23 9915	+	—		098	35,05
0404 90 23 9917	+	—		400	14,40
0404 90 23 9919	+	—		***	35,05
0404 90 23 9931	+	11,31		037	—
0404 90 23 9933	+	13,85		039	—
0404 90 23 9935	+	16,84		097	15,39
0404 90 23 9937	+	19,91		098	15,39
0404 90 23 9939	+	20,81		400	7,360
0404 90 29 9110	+	93,60	0406 10 20 9300	037	—
0404 90 29 9115	+	94,30		039	—
0404 90 29 9120	+	95,40		097	15,39
0404 90 29 9130	+	102,00		098	15,39
0404 90 29 9135	+	104,30		400	7,360
0404 90 29 9150	+	113,00		***	15,39

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 10 20 9610	037	—	0406 20 90 9990 0406 30 31 9710	+	—
	039	—		037	—
	097	51,11		039	—
	098	51,11		097	17,88
	400	29,10		098	9,536
	***	51,11		400	7,850
0406 10 20 9620	037	—	0406 30 31 9730	***	17,88
	039	—		037	—
	097	51,83		039	—
	098	51,83		097	26,24
	400	29,50		098	13,99
	***	51,83		400	11,50
0406 10 20 9630	037	—	0406 30 31 9910	***	26,24
	039	—		037	—
	097	57,86		039	—
	098	57,86		097	17,88
	400	33,00		098	9,536
	***	57,86		400	7,850
0406 10 20 9640	037	—	0406 30 31 9930	***	17,88
	039	—		037	—
	097	85,03		039	—
	098	85,03		097	26,24
	400	45,40		098	13,99
	***	85,03		400	11,50
0406 10 20 9650	037	—	0406 30 31 9950	***	26,24
	039	—		037	—
	097	70,86		039	—
	098	70,86		097	38,17
	400	23,90		098	20,36
	***	70,86		400	16,70
0406 10 20 9660	+	—	0406 30 39 9500	***	38,17
0406 10 20 9830	037	—		037	—
	039	—		039	—
	097	26,28		097	26,24
	098	26,28		098	13,99
	400	12,60		400	11,50
0406 10 20 9850	***	26,28	0406 30 39 9700	***	26,24
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	097	31,87		097	38,17
	098	31,87		098	20,36
	400	15,20		400	16,70
0406 10 20 9870	***	31,87	0406 30 39 9930	***	38,17
	0406 10 20 9900	+		—	
	0406 20 90 9100	+		—	
	0406 20 90 9913	037		—	
		039		—	
		097		58,77	
0406 20 90 9915	098	58,77	0406 30 39 9950	097	38,17
	400	29,70		098	20,36
	***	58,77		400	16,70
	037	—		***	38,17
	039	—		037	—
	097	77,56		039	—
0406 20 90 9917	098	77,56	0406 30 90 9000	097	43,16
	400	39,60		098	23,02
	***	77,56		400	19,90
	037	—		***	43,16
	039	—		037	—
	097	82,41		039	—
0406 20 90 9919	098	82,41	0406 40 50 9000	097	45,28
	400	42,10		098	24,15
	***	82,41		400	19,90
	037	—		***	45,28
	039	—		037	—
	097	92,10		039	—
	098	92,10	097	90,00	
	400	47,00	098	90,00	
	***	92,10	400	31,00	
			***	90,00	

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 40 90 9000	037	—	0406 90 33 9951	037	—
	039	—		039	—
	097	92,42		097	78,66
	098	92,42		098	68,98
	400	31,00		400	18,80
	***	92,42	***	78,66	
0406 90 13 9000	037	—	0406 90 35 9190	037	33,29
	039	—		039	33,29
	097	116,37		097	121,56
	098	101,62		098	105,71
	400	56,60		400	57,70
	***	116,37	***	121,56	
0406 90 15 9100	037	—	0406 90 35 9990	037	—
	039	—		039	—
	097	120,25		097	121,56
	098	105,01		098	105,71
	400	58,40		400	37,80
	***	120,25	***	121,56	
0406 90 17 9100	037	—	0406 90 37 9000	037	—
	039	—		039	—
	097	120,25		097	116,37
	098	105,01		098	101,62
	400	58,40		400	56,60
	***	120,25	***	116,37	
0406 90 21 9900	037	—	0406 90 61 9000	037	47,01
	039	—		039	47,01
	097	117,54		097	129,64
	098	102,90		098	112,00
	400	41,90		400	53,80
	***	117,54	***	129,64	
0406 90 23 9900	037	—	0406 90 63 9100	037	42,83
	039	—		039	42,83
	097	103,92		097	128,55
	098	90,36		098	111,41
	400	17,50		400	60,10
	***	103,92	***	128,55	
0406 90 25 9900	037	—	0406 90 63 9900	037	34,22
	039	—		039	34,22
	097	102,80		097	124,18
	098	89,77		098	107,11
	400	19,90		400	46,00
	***	102,80	***	124,18	
0406 90 27 9900	037	—	0406 90 69 9100	+	—
	039	—	0406 90 69 9910	037	—
	097	93,10	039	—	
	098	81,30	097	124,18	
	400	17,50	098	107,11	
	***	93,10	400	46,00	
0406 90 31 9119	037	—	0406 90 73 9900	***	124,18
	039	—		037	—
	097	85,71		039	—
	098	74,72		097	106,91
	400	24,00		098	93,28
	***	85,71	400	49,50	
0406 90 33 9119	037	—	0406 90 75 9900	***	106,91
	039	—		037	—
	097	85,71		039	—
	098	74,72		097	108,07
	400	24,00		098	93,90
	***	85,71	400	20,90	
0406 90 33 9919	037	—	0406 90 76 9300	***	108,07
	039	—		037	—
	097	78,60		039	—
	098	68,29		097	96,98
	400	19,10		098	84,68
	***	78,60	400	18,90	
			***	96,98	

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	
0406 90 76 9400	037	—	0406 90 85 9999	+	—	
	039	—	0406 90 86 9100	+	—	
	097	108,62	0406 90 86 9200	037	—	
	098	94,85		039	—	
	400	21,80		097	102,23	
	***	108,62		098	86,17	
0406 90 76 9500	037	—		400	26,00	
	039	—	0406 90 86 9300	***	102,23	
	097	102,45		037	—	
	098	90,24		039	—	
	400	21,80		097	103,32	
	***	102,45		098	87,41	
0406 90 78 9100	037	—		400	28,50	
	039	—	***	103,32		
	097	102,26	0406 90 86 9400	037	—	
	098	87,50		039	—	
	400	17,10		097	108,62	
	***	102,26		098	92,87	
0406 90 78 9300	037	—		400	32,20	
	039	—		***	108,62	
	097	105,98	0406 90 86 9900	037	—	
	098	92,78		039	—	
	400	18,90		097	117,90	
	***	105,98		098	102,43	
0406 90 78 9500	037	—		400	37,80	
	039	—		***	117,90	
	097	104,35	0406 90 87 9100	+	—	
	098	91,91		0406 90 87 9200	037	—
	400	21,80			039	—
	***	104,35			097	85,19
0406 90 79 9900	037	—			098	71,81
	039	—			400	23,30
	097	86,27	***		85,19	
	098	75,02	0406 90 87 9300	037	—	
	400	18,10		039	—	
	***	86,27		097	94,89	
0406 90 81 9900	037	—		098	80,27	
	039	—		400	26,30	
	097	108,62		***	94,89	
	098	94,85	0406 90 87 9400	037	—	
	400	44,80		039	—	
	***	108,62		097	96,33	
0406 90 85 9910	037	33,32		098	82,36	
	039	33,32		400	28,80	
	097	117,90		***	96,33	
	098	102,43	0406 90 87 9951	037	—	
	400	55,70		039	—	
	***	117,90		097	106,68	
0406 90 85 9991	037	—		098	93,15	
	039	—		400	39,70	
	097	117,90		***	106,68	
	098	102,43	0406 90 87 9971	037	—	
	400	37,80		039	—	
	***	117,90		097	106,68	
0406 90 85 9995	037	—		098	93,15	
	039	—		400	32,30	
	097	108,07		***	106,68	
	098	93,90	0406 90 87 9972	097	45,63	
	400	19,90		098	39,68	
	***	108,07		400	12,80	
		***		45,63		

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9973	037	—	2309 10 19 9100	+	—
	039	—	2309 10 19 9200	+	—
	097	104,74	2309 10 19 9300	+	—
	098	91,46	2309 10 19 9400	+	—
	400	22,60	2309 10 19 9500	+	—
	***	104,74	2309 10 19 9600	+	—
0406 90 87 9974	037	—	2309 10 19 9700	+	—
	039	—	2309 10 19 9800	+	—
	097	113,19	2309 10 70 9010	+	—
	098	99,26	2309 10 70 9100	+	13,85
	400	22,60	2309 10 70 9200	+	18,47
	***	113,19	2309 10 70 9300	+	23,09
0406 90 87 9975	037	—	2309 10 70 9500	+	27,70
	039	—	2309 10 70 9600	+	32,32
	097	114,45	2309 10 70 9700	+	36,94
	098	101,25	2309 10 70 9800	+	40,63
	400	30,00	2309 90 35 9010	+	—
	***	114,45	2309 90 35 9100	+	—
0406 90 87 9979	037	—	2309 90 35 9200	+	—
	039	—	2309 90 35 9300	+	—
	097	103,92	2309 90 35 9400	+	—
	098	90,36	2309 90 35 9500	+	—
	400	22,60	2309 90 35 9700	+	—
	***	103,92	2309 90 39 9010	+	—
0406 90 88 9100	+	—	2309 90 39 9100	+	—
0406 90 88 9300	037	—	2309 90 39 9200	+	—
	039	—	2309 90 39 9300	+	—
	097	83,50	2309 90 39 9400	+	—
	098	70,90	2309 90 39 9500	+	—
	400	28,50	2309 90 39 9600	+	—
	***	83,50	2309 90 39 9700	+	—
2309 10 15 9010	+	—	2309 90 39 9800	+	—
2309 10 15 9100	+	—	2309 90 70 9010	+	—
2309 10 15 9200	+	—	2309 90 70 9100	+	13,85
2309 10 15 9300	+	—	2309 90 70 9200	+	18,47
2309 10 15 9400	+	—	2309 90 70 9300	+	23,09
2309 10 15 9500	+	—	2309 90 70 9500	+	27,70
2309 10 15 9700	+	—	2309 90 70 9600	+	32,32
2309 10 19 9010	+	—	2309 90 70 9700	+	36,94
			2309 90 70 9800	+	40,63

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

Tuttavia: — il codice «097» raggruppa tutti i codici di destinazione dal n. 072 al n. 083 (incluso);

— «098» raggruppa tutti i codici di destinazione dal n. 053 al n. 070 (incluso) e dal n. 091 al n. 096 (incluso);

— il codice «970» comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun «codice prodotto», l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ***.

Se non è indicata alcuna destinazione («+»), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 855/2000 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2000
relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1432/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue

I quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per le farine di frumento tenero e di spelta presentano un carattere speculativo. È stato pertanto

deciso di respingere tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 26 aprile 2000.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1162/95, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti del codice NC 1101 00 15 presentate il 26 aprile 2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 56.

REGOLAMENTO (CE) N. 856/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2000****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 aprile 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(EUR/t)		(EUR/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	54,04	1104 23 10 9100	57,90
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	46,32	1104 23 10 9300	44,39
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	46,32	1104 29 11 9000	32,46
1102 90 10 9100	30,92	1104 29 51 9000	31,82
1102 90 10 9900	21,02	1104 29 55 9000	31,82
1102 90 30 9100	63,20	1104 30 10 9000	7,96
1103 12 00 9100	63,20	1104 30 90 9000	9,65
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	69,48	1107 10 11 9000	56,64
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	54,04	1107 10 91 9000	36,69
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	46,32	1108 11 00 9200	63,64
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	46,32	1108 11 00 9300	63,64
1103 19 10 9000	44,32	1108 12 00 9200	61,76
1103 19 30 9100	31,95	1108 12 00 9300	61,76
1103 21 00 9000	32,46	1108 13 00 9200	61,76
1103 29 20 9000	21,02	1108 13 00 9300	61,76
1104 11 90 9100	30,92	1108 19 10 9200	51,68
1104 12 90 9100	70,22	1108 19 10 9300	51,68
1104 12 90 9300	56,18	1109 00 00 9100	0,00
1104 19 10 9000	32,46	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	77,13
1104 19 50 9110	61,76	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	59,05
1104 19 50 9130	50,18	1702 30 91 9000	77,13
1104 21 10 9100	30,92	1702 30 99 9000	59,05
1104 21 30 9100	30,92	1702 40 90 9000	59,05
1104 21 50 9100	41,22	1702 90 50 9100	77,13
1104 21 50 9300	32,98	1702 90 50 9900	59,05
1104 22 20 9100	56,18	1702 90 75 9000	80,82
1104 22 30 9100	59,69	1702 90 79 9000	56,10
		2106 90 55 9000	59,05

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 857/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2000****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso

derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) Tuttavia per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti.
- (6) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 27 aprile 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione ⁽¹⁾:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

(EUR/t)

Prodotti cerealicoli ⁽²⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	38,60
Prodotti cerealicoli ⁽²⁾ , escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	26,22

⁽¹⁾ I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

⁽²⁾ Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione «prodotti cerealicoli» si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (come tali e senza ricostituzione, ad esclusione della sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

REGOLAMENTO (CE) N. 858/2000 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2000
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento. La restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i

prezzi del granturco e/o del frumento subiscano variazioni significative.

- (2) Le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare.
- (3) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 24,64 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

⁽⁶⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 859/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2000****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti

considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 aprile 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(EUR/t)			(EUR/t)		
Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	01	0	1101 00 15 9100	01	38,00
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	36,00
1001 90 99 9000	03	15,00	1101 00 15 9150	01	33,00
	02	0	1101 00 15 9170	01	30,50
1002 00 00 9000	03	55,00	1101 00 15 9180	01	28,50
	02	0	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 90 9000	03	11,00	1102 10 00 9500	01	87,00
	02	0	1102 10 00 9700	01	68,50
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1103 11 10 9200	01	0 ⁽²⁾
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9400	01	0 ⁽²⁾
1005 90 00 9000	03	25,00	1103 11 10 9900	—	—
	02	0	1103 11 90 9200	01	0 ⁽²⁾
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 90 9800	—	—
1008 20 00 9000	—	—			

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Liechtenstein.

⁽²⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 860/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1707/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2011/1999 ⁽⁶⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 21 al 27 aprile 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 25,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 201 del 31.7.1999, pag. 55.⁽⁶⁾ GU L 248 del 21.9.1999, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 861/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2010/1999 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del rego-

lamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 21 al 27 aprile 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/1999, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 28,94 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 21.9.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 862/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America e il Canada è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2322/1999 ⁽⁶⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 21 al 27 aprile 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 20,95 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 201 del 31.7.1999, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU L 280 del 30.10.1999, pag. 77.

REGOLAMENTO (CE) N. 863/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2000****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1897/1999 della Commissione, del 2 settembre 1999, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2482/1999 ⁽⁶⁾, e in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi

paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1897/1999.

- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1897/1999, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 21 al 27 aprile 2000, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 233 del 3.9.1999, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU L 303 del 26.11.1999, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 864/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2000****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 756/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 756/2000 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione; per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95; è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la

cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 21 al 27 aprile 2000 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 756/2000 la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 57,87 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 130 740 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 92 del 13.4.2000, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 189 del 10.8.1995, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 865/2000 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2000
che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui
al regolamento (CE) n. 757/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 757/2000 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione; per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la

cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 21 al 27 aprile 2000 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 757/2000, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 56,90 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 65 000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 27 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 92 del 13.4.2000, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 189 del 10.8.1995, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 866/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2000****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° aprile 2000, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 690/2000 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 720/2000 ⁽³⁾.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 690/2000 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 690/2000 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 81 dell'1.4.2000, pag. 40.

⁽³⁾ GU L 85 del 6.4.2000, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 aprile 2000, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501 b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 62,08
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di altre merci	67,29 88,82
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 % c) nel caso d'esportazione di altre merci	67,35 169,60 162,35

REGOLAMENTO (CE) N. 867/2000 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2000

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 701/2000 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati; è opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia

impedire la conclusione di contratti a lungo termine; la fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (8) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2000.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.⁽⁵⁾ GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.⁽⁶⁾ GU L 83 del 4.4.2000, pag. 6.⁽⁷⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.⁽⁹⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2000.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 aprile 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: - all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - negli altri casi: -- conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ -- negli altri casi	1,975 1,516 3,039	1,975 1,516 3,039
1002 00 00	Segala	4,233	4,233
1003 00 90	Orzo	1,968	1,968
1004 00 00	Avena	3,353	3,353
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: - amido -- conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ -- negli altri casi - glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽³⁾ : -- conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ -- negli altri casi - altre (incluso allo stato naturale)	1,783 3,686 1,621 3,524 3,686	1,783 3,686 1,621 3,524 3,686
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: - conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ - negli altri casi	1,783 3,686	1,783 3,686
ex 1006 30	Riso lavorato: - a grani tondi - a grani medi - a grani lunghi	14,421 14,421 14,421	14,421 14,421 14,421
1006 40 00	Rotture di riso	3,247	3,247
1007 00 90	Sorgo	1,968	1,968

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5), modificato.

⁽²⁾ Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU L 159 del 1.7.1993, pag. 112), modificato.

⁽³⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

DIRETTIVA 2000/21/CE DELLA COMMISSIONE**del 25 aprile 2000****concernente l'elenco degli atti legislativi comunitari di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽¹⁾, da ultimo modificata dalla direttiva 1999/33/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 67/548/CEE esclude determinate sostanze dal campo di applicazione degli articoli 7, 8, 14 e 15 della suddetta direttiva, relativi alla notifica. Più particolarmente, l'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, prevede una deroga per le sostanze utilizzate esclusivamente per altre categorie di prodotti per le quali esistono procedure comunitarie di notifica o di omologazione e per le quali le prescrizioni relative alle informazioni da presentare sono equivalenti a quelle previste dalla direttiva 67/548/CEE. La Commissione è pertanto tenuta a redigere l'elenco degli atti legislativi comunitari contenenti tali procedure di notifica o di omologazione. Tale elenco verrà periodicamente riesaminato e, ove necessario, riveduto.
- (2) La direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/80/CE ⁽⁴⁾, dispone che l'inserimento delle sostanze attive nell'allegato I di detta direttiva costituisce condizione indispensabile per ottenere l'autorizzazione all'immissione sul mercato di tali prodotti. La direttiva 93/90/CEE della Commissione, del 29 ottobre 1993, relativa all'elenco delle sostanze di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE ⁽⁵⁾, si riferisce soltanto alle sostanze attive destinate a figurare nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio. Le sostanze attive che possono essere autorizzate per altri scopi, tra cui la ricerca e lo sviluppo ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 91/414/CEE, devono anch'esse essere contemplate al fine di limitare le procedure di autorizzazione per tali sostanze al solo campo di applicazione della direttiva 91/414/CEE.

- (3) Le sostanze utilizzate esclusivamente come sostanze attive di biocidi ai sensi della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽⁶⁾, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE e che, di conseguenza, devono essere esonerate, anche per scopi di ricerca e sviluppo, al fine di limitare le procedure di autorizzazione per tali sostanze al solo campo di applicazione della direttiva 98/8/CE.
- (4) La direttiva 93/90/CEE deve essere abrogata.
- (5) Le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'elenco degli atti legislativi comunitari relativi alle categorie di prodotti per le quali esistono procedure comunitarie di notifica o di omologazione e per le quali le prescrizioni relative alle informazioni da presentare per le sostanze identificate nell'elenco sono equivalenti a quelle previste dalla direttiva 67/548/CEE è riportato nell'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 93/90/CEE è abrogata.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° aprile 2001 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.⁽²⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 57.⁽³⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 210 del 10.8.1999, pag. 13.⁽⁵⁾ GU L 277 del 10.11.1993, pag. 33.⁽⁶⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2000.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

ALLEGATO

Atti legislativi comunitari concernenti le categorie di prodotti per le quali esistono procedure comunitarie di notifica o di omologazione e per le quali le prescrizioni relative alle informazioni da presentare per le sostanze identificate nell'elenco sono equivalenti a quelle previste dagli articoli 7, 8, 14 e 15 della direttiva 67/548/CEE

1. Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
2. Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.

Per le sostanze utilizzate esclusivamente come sostanze attive dei prodotti fitosanitari e/o biocidi.

DIRETTIVA 2000/23/CE DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2000****che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/53/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma,

vista la direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/84/CE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 92/76/CEE nella versione modificata, l'Austria, l'Irlanda e le regioni Puglia, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in Italia sono state provvisoriamente riconosciute come «zona protetta», per quanto riguarda l'*Erwinia amylovora*, per un periodo che scade il 31 marzo 2000.
- (2) Secondo informazioni comunicate dall'Austria, dall'Irlanda e dall'Italia e in base alle informazioni raccolte dall'Ufficio alimentare e veterinario durante missioni eseguite nel 1999 è opportuno prorogare per un nuovo periodo, a titolo eccezionale, il riconoscimento provvisorio delle zone protette dell'Austria, dell'Irlanda e dell'Italia per quanto concerne l'*Erwinia amylovora*, per consentire agli organismi ufficiali responsabili di questi paesi di completare l'informazione sulla distribuzione dell'*Erwinia amylovora* e di portare a termine l'azione di eradicazione di questo organismo nocivo nelle zone interessate dei suddetti paesi.
- (3) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La data del «31 marzo 2000» indicata al primo comma dell'articolo 1 della direttiva 92/76/CEE è sostituita dalla data del «31 marzo 2001».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le disposizioni del diritto interno emanate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essa si applica a decorrere dal 31 marzo 2000.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 142 del 5.6.1999, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 305 del 21.10.1992, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 273 del 23.10.1999, pag. 11.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

**DECISIONE N. 1/1999 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE
dell'8 dicembre 1999
relativa alla concessione di aiuti straordinari a favore dei paesi ACP fortemente indebitati**

(2000/307/CE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

vista la quarta convenzione ACP-CE, quale modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995, in particolare l'articolo 282, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) I paesi ACP hanno rivolto costanti e reiterate richieste in favore di iniziative più ambiziose per ridurre il loro debito esterno.
- (2) Nel corso del vertice di Colonia del G7 del giugno 1999, i ministri hanno approvato un'iniziativa allargata al fine di assicurare una riduzione più rapida, ampia e profonda del debito estero. In seguito ai miglioramenti proposti, il costo totale dell'iniziativa dovrebbe raddoppiare e ammontare a più di 27,4 miliardi di USD.
- (3) Il 26 ottobre 1999 la Commissione ha adottato una comunicazione sul contributo comunitario all'iniziativa a favore della riduzione del debito dei paesi poveri fortemente indebitati (iniziativa HIPC).
- (4) Nonostante l'annuncio di contributi sostanziali al finanziamento dell'iniziativa HIPC, debbono essere mobilitate risorse supplementari per assicurare il finanziamento della parte multilaterale dell'iniziativa HIPC allargata.
- (5) Sono disponibili e possono essere utilizzate a favore dell'iniziativa risorse programmabili non assegnate dell'8° Fondo europeo di sviluppo (FES) e dei FES precedenti.
- (6) Nel corso delle riunioni annuali della Banca mondiale/FMI del settembre 1999 a Washington, la comunità dei finanziatori ha adottato una serie di decisioni politiche ambiziose, stabilendo una relazione stretta tra le strategie di lotta contro la povertà, i

programmi di adeguamento strutturale e l'iniziativa di riduzione del debito.

- (7) Una partecipazione comunitaria significativa al fondo fiduciario collegato all'iniziativa HIPC e gestito dalla Banca mondiale apporterebbe un contributo decisivo al successo globale dell'iniziativa.
- (8) In tale prospettiva, il debito esterno degli HIPC non ACP dovrebbe inoltre formare oggetto di decisioni distinte secondo le procedure adeguate, mentre a tal fine dovrebbero essere utilizzate risorse di bilancio, nel quadro della politica di aiuto allo sviluppo della Comunità a favore dei paesi dell'Asia e dell'America latina.
- (9) Si è tenuto conto delle conclusioni della riunione di Accra del 13 novembre 1999 tra il comitato ministeriale ACP di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e la Commissione.
- (10) Per mobilitare le suddette risorse programmabili è necessaria una decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE,

DECIDE:

Articolo 1

Possono essere utilizzate, sotto forma di aiuti non rimborsabili, risorse programmabili non assegnate dell'8° FES e dei FES precedenti, per i seguenti scopi:

- i) coprire gli interessi del debito e soddisfare le obbligazioni finanziarie in essere verso la Comunità dei primi paesi ACP qualificati nel quadro dell'iniziativa HIPC, per un importo di 320 milioni di EUR;
- ii) contribuire al finanziamento complessivo dell'iniziativa HIPC fino ad un massimo di 680 milioni di EUR a beneficio del fondo fiduciario collegato all'iniziativa HIPC e gestito dalla Banca mondiale.

Articolo 2

L'aiuto di cui all'articolo 1, punto i) coprirà le esigenze dei paesi ACP la cui qualificazione («punto di decisione») è prevista attualmente prima del 2001. Esso sarà, se necessario, completato, per i paesi che si saranno qualificati successivamente a tale data, mediante altre risorse dei FES disponibili, sulla base di una nuova decisione del Consiglio ACP-CE.

Come gli altri maggiori creditori multilaterali, la Comunità utilizzerà inoltre tali risorse per alleviare l'onere degli interessi del debito durante il periodo interinale dell'iniziativa HIPC, fermo restando che tale sforzo sarà dedotto dall'assistenza che la Comunità deve fornire in seguito al «punto di completamento» («completion point»).

Articolo 3

L'aiuto di cui all'articolo 1, punto ii) sarà mobilitato sulla base di uno scadenziario e di modalità che la Commissione deve definire, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze dei paesi e degli esborsi effettivi operati dagli altri finanziatori.

Fatte salve le risorse provenienti dal bilancio comunitario per coprire le esigenze dei paesi non ACP, il contributo di cui all'articolo 1, punto ii) sarà destinato esclusivamente ai paesi ACP, e in particolare alle esigenze della Banca africana di sviluppo.

Articolo 4

La mobilitazione delle risorse di cui all'articolo 1, punti i) e ii) avverrà secondo le norme e le procedure relative all'attuazione della cooperazione finanziaria in base alla convenzione ACP-CE.

In tale contesto, saranno adottate disposizioni specifiche nel quadro di un generale coordinamento dei donatori per utilizzare i nuovi margini di manovra finanziari risultanti dal contributo comunitario a favore dello sviluppo dei settori sociali dei paesi ACP e della riduzione della povertà.

Articolo 5

La Commissione è invitata a adottare le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1999.

Per il Consiglio dei ministri ACP-CE

Il Presidente

J. HORNE

DECISIONE N. 2/1999 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE
dell'8 dicembre 1999
relativa all'aumento dello strumento di adeguamento strutturale

(2000/308/CE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

vista la quarta convenzione ACP-CE, quale modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995, in particolare l'articolo 282, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il 6 luglio 1998 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una decisione ⁽¹⁾ sul contributo della Comunità europea all'iniziativa a favore della riduzione del debito dei paesi poveri fortemente indebitati (HIPC). Detta iniziativa comprendeva un'azione della Comunità, nella sua qualità di finanziatore, concretizzata sotto forma di un supplemento del 15 % aggiunto allo stanziamento di base assegnato a titolo dello strumento di adeguamento strutturale (SAS).
- (2) Nel corso del vertice di Colonia del giugno 1999, i paesi del G7 hanno insistito affinché fosse sviluppata e approfondita la dimensione sociale dell'iniziativa HIPC.
- (3) Il 26 ottobre 1999 la Commissione ha adottato una comunicazione sul contributo comunitario all'iniziativa a favore della riduzione del debito dei paesi poveri fortemente indebitati (in prosieguo denominata «la comunicazione» nella quale proponeva di aumentare in misura sostanziale la dotazione finanziaria dello strumento di adeguamento strutturale nel quadro del contributo comunitario all'iniziativa HIPC.
- (4) Dato il gran numero di paesi che diventeranno ammissibili all'iniziativa nel corso dei prossimi due anni, non vi sarà un margine sufficiente per coprire il suddetto supplemento mediante una riassegnazione di risorse nell'ambito della dotazione destinata allo strumento di adeguamento strutturale senza un aumento globale di quest'ultimo.
- (5) Inoltre, le risorse dello strumento di adeguamento strutturale non saranno sufficienti, prima dell'entrata in vigore del prossimo Fondo europeo di sviluppo (FES), a coprire le esigenze dei paesi ACP impegnati ad attuare riforme economiche.
- (6) Sono disponibili e possono essere utilizzate a favore dell'iniziativa risorse programmabili non assegnate dell'8° FES e dei FES precedenti.

- (7) Nel corso della riunione di Accra del 13 novembre 1999 tra il comitato ministeriale ACP di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e la Commissione, i paesi ACP, come nella comunicazione adottata dalla Commissione, hanno insistito sulla necessità di un incremento dello strumento di adeguamento strutturale, chiedendo un aumento immediato di tale strumento di almeno 250 milioni di EUR.
- (8) Per mobilitare le suddette risorse del FES, è necessaria una decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono utilizzati 250 milioni di EUR provenienti dalle risorse programmabili non assegnate dell'8° FES e dei FES precedenti al fine di aumentare la dotazione finanziaria dello strumento di adeguamento strutturale dell'8° FES.

Articolo 2

La mobilitazione delle risorse di cui all'articolo 1 avverrà secondo le norme e le procedure relative all'attuazione della cooperazione finanziaria in base alla convenzione ACP-CE.

Articolo 3

La Commissione è invitata a adottare le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1999.

Per il Consiglio dei ministri ACP-CE

Il Presidente

J. HORNE

⁽¹⁾ Decisione 98/453/CE del Consiglio, del 6 luglio 1998, relativa ad un'assistenza di carattere straordinario a favore dei paesi ACP fortemente indebitati (GU L 198 del 15.7.1998, pag. 40).

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 17 aprile 2000
recante nomina di un membro titolare e di due supplenti belgi del Comitato delle regioni

(2000/309/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la decisione del Consiglio del 26 gennaio 1998 ⁽¹⁾ che nomina i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. Charles Picque, e che due seggi di membri supplenti dello stesso Comitato sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni dei Sigg. Hervé Hasquin e Rufin Grijp, dimissioni comunicate al Consiglio in data 3 novembre e 15 dicembre 1999;

vista la proposta del governo belga,

DECIDE:

Articolo unico

1. Il Sig. François Roelants du Vivier è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del Sig. Charles Picque per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2002.

2. Il Sig. Éric Tomas e la Sig.ra Annemie Neyts-Uyttebroeck sono nominati membri supplenti del Comitato delle regioni in sostituzione dei Sigg. Hervé Hasquin e Rufin Grijp, per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2002.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. CAPOULAS SANTOS

⁽¹⁾ GU L 28 del 4.2.1998, pag. 19.